

L.R. 26 aprile 2000, n. 44 ⁽¹⁾.

Disposizioni normative per l'attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*» ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 3 maggio 2000, n. 18.

(2) Con *Delib.G.R. 28 dicembre 2000, n. 29-1864*, in attuazione della presente legge, e con *Delib.G.R. 12 marzo 2001, n. 47-2448*, in attuazione della *L.R. 15 marzo 2001, n. 5*, con la quale è stata modificata la presente legge, sono state individuate le date di decorrenza delle funzioni trasferite e dei flussi finanziari necessari al loro svolgimento. Vedi, anche, la *Circ.P.G.R. 22 febbraio 2001, n. 2/PRE*, la *Circ.P.G.R. 7 maggio 2001, n. 7/LAP*, la *Delib.G.R. 28 dicembre 2001, n. 102-4994*, la *Delib.G.R. 28 gennaio 2002, n. 26-5165*, la *Delib.G.R. 25 febbraio 2002, n. 40-5384*, la *Circ. 27 marzo 2002, n. 6017/21*, la *Delib.G.R. 29 maggio 2002, n. 45-6103* e la *Delib.G.R. 3 giugno 2002, n. 36-6221*, la *Delib.G.R. 20 gennaio 2003, n. 4-8214*, la *Delib.G.R. 7 aprile 2003, n. 91-8997*, la *Delib.G.R. 26 giugno 2003, n. 61-9772* e la *Delib.G.R. 17 novembre 2003, n. 70-11026*, la *Delib.G.R. 3 maggio 2004, n. 16-12428*, la *Delib.G.R. 8 novembre 2004, n. 44-13897*, la *Delib.G.R. 30 maggio 2005, n. 11-147* e la *Delib.G.R. 14 maggio 2007, n. 49-5886*.

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Finalità.

1. Nel quadro dei principi costituzionali relativi all'ordinamento regionale, ed in particolare a quelli di cui alla *L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1* (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni), nonché in attuazione dell'*articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59* (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), la presente legge individua, ai sensi del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), le funzioni di competenza della Regione, degli Enti locali e delle Autonomie funzionali, attinenti alle materie di cui al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*) e, in particolare, ai seguenti ambiti:

- a) sviluppo economico ed attività produttive;
- b) ambiente, protezione civile ed infrastrutture;
- c) formazione professionale;
- d) polizia amministrativa;
- e) turismo e acque minerali e termali;

f) urbanistica, edilizia, aree protette, trasporti e viabilità;

g) servizi alla persona ed alla comunità ⁽³⁾.

(3) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Finalità. 1. Nel quadro dei principi costituzionali relativi all'ordinamento regionale, ed in particolare a quelli di cui alla *legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1* (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni), nonché in attuazione dell'*articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59* (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) la presente legge individua, ai sensi della *legge 8 giugno 1990, n. 142* (Ordinamento delle autonomie locali), come da ultimo modificata dalla *legge 3 agosto 1999, n. 265*, le funzioni di competenza della Regione, degli enti locali e delle autonomie funzionali, attinenti alle materie di cui al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*) e, in particolare, ai seguenti ambiti:

a) sviluppo economico ed attività produttive;

b) ambiente, protezione civile ed infrastrutture;

c) formazione professionale;

d) polizia amministrativa.

2. Le ulteriori materie disciplinate dal D.Lgs. n. 112/1998 sono oggetto di successivo provvedimento legislativo da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, nel rispetto dei principi generali di cui al presente titolo.».

Art. 2

Principi e modalità.

1. Il conferimento delle funzioni agli enti locali ed alle autonomie funzionali avviene nel rispetto dei principi e secondo le modalità individuate nella *legge regionale 20 novembre 1998, n. 34* (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali). L'effettivo esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite con la presente legge, è stabilito con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Conferenza Permanente Regione - autonomie locali, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 34/1998, a seguito dell'individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni medesime.

2. La Regione garantisce l'assistenza tecnico - amministrativa a favore dei comuni destinatari di funzioni e compiti, anche attraverso le province ai sensi della L. n. 142/1990.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività mantenute in capo alla Regione, ovvero conferite con la presente legge agli enti locali ed alle autonomie funzionali la Regione, la Provincia, il Comune e la Comunità montana riconoscono e valorizzano il ruolo dell'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Ruolo della Regione.

1. Nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle generali potestà normative di programmazione, di indirizzo e di controllo di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 34/1998, spettano alla Regione le funzioni concernenti:

a) il concorso all'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli enti locali;

b) la concertazione, con lo Stato, delle strategie, degli indirizzi generali, degli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro attuazione a livello regionale;

c) la collaborazione, concertazione e concorso con le autorità nazionali e sovraregionali;

d) la programmazione e la disciplina di rilievo regionale, non riservate allo Stato dal D.Lgs. n. 112/1998, ivi compresa l'adozione dei piani di settore, dei programmi finanziari, l'emanazione di regolamenti, normative tecniche e linee guida;

e) l'indirizzo, coordinamento, verifica e monitoraggio dei compiti e delle funzioni conferite agli enti locali ivi compresa l'emanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio;

f) gli atti di intesa e di concertazione che regolamentano, per quanto di competenza, i rapporti della Regione con l'Unione europea (U.E.), lo Stato e le altre regioni;

g) l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, definiti ai sensi delle procedure di programmazione;

h) la cura di specifici interessi di carattere unitario a livello regionale previsti dalla presente legge e dalle normative attuative delle medesime.

2. La Regione garantisce l'esercizio delle proprie funzioni attraverso le procedure concertative previste dalla L.R. n. 34/1998.

3. La Regione attua le politiche di rilevanza strategica che richiedono l'intervento congiunto dello Stato, degli enti locali, delle autonomie funzionali, nonché di soggetti privati mediante gli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legislazione vigente ed, in particolare, di quelli di cui all'articolo 2, comma 203 e seguenti, della *legge 23 dicembre 1996, n. 662* (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 4
Sussidiarietà.

1. Nelle materie di cui alla presente legge, tutte le funzioni non ricondotte espressamente alla competenza della Regione sono conferite tassativamente agli enti locali ai sensi della L. n. 142/1990 e dell'articolo 4 della L.R. n. 34/1998.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi vigenti recanti conferimenti di funzioni agli enti locali non espressamente menzionati nella presente legge e coerenti con la stessa.

Art. 5
Livelli ottimali ⁽⁴⁾.

1. I livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni con minore dimensione demografica sono individuati in base ai seguenti criteri:

a) appartenenza dei soggetti interessati alla stessa Provincia, allo stesso circondario, laddove istituito ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 142/1990, alla stessa Comunità montana;

b) contiguità territoriale dei soggetti interessati;

c) soglia minima demografica di 5 mila abitanti.

2. Nelle zone montane la Comunità montana costituisce livello ottimale per tutti. i comuni che la costituiscano anche in deroga alla soglia minima demografica ed ivi compresi i comuni parzialmente montani.

3. La soglia demografica è determinata sulla base dei dati risultanti dall'ultimo censimento della popolazione.

(4) Con *Delib.G.R. 7 aprile 2003, n. 61-8968* sono state apportate deroghe ai livelli ottimali, di cui al presente articolo, connesse ai bandi regionali 2002, relativi alla concessione di contributi da destinarsi al rifinanziamento delle forme associative beneficiarie nell'anno 2000 e 2001 di contributi regionali per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali. Vedi, anche, l'*art. 7, comma 1, L.R. 23 febbraio 2004, n. 3* e la *Delib.G.R. 5 dicembre 2005, n. 27-1707*.

Art. 6
Deroghe ⁽⁵⁾.

1. La Giunta regionale concede deroghe ai criteri di cui all'articolo 5, comma 1, su proposta delle province competenti espressa di concerto con gli enti locali interessati. Tale proposta è formulata sulla base di specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali che, con riferimento a particolari condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, non consentono il rispetto dei livelli ottimali stessi ma sono comunque idonee a garantire modalità di esercizio delle funzioni, conformi ai principi di cui all'articolo 4, comma 2 della L.R. n. 34/1998.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono in particolare oggetto di valutazione:

a) l'adeguatezza della dotazione di risorse professionali e finanziarie disponibili nei comuni in oggetto;

b) la rilevanza delle forme di cooperazione già in atto tra i comuni.

3. La Conferenza permanente Regione-autonomie locali si esprime ai sensi della L.R. n. 34/1998 in ordine alle modalità applicative del presente articolo.

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 9 ottobre 2000, n. 47-1047* e la *Delib.G.R. 5 dicembre 2000, n. 19-1535*. Vedi, altresì, l'*art. 7, comma 1, L.R. 23 febbraio 2004, n. 3*.

Art. 7

Individuazione ambiti ottimali.

1. I comuni individuano soggetti, forme e procedure finalizzate al raggiungimento dei livelli ottimali, nel termine di cui all'articolo 5, comma 2 della L.R. n. 34/1998 e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legislazione di settore.
2. Le province coordinano l'attività di individuazione di cui al comma 1, fornendo ai comuni interessati l'assistenza tecnico-amministrativa di cui all'articolo 14, comma 1, lettera 1) della L. n. 142/1990 nonché il supporto per la verifica della rispondenza delle forme associative già esistenti rispetto a quanto stabilito dalla presente legge.
3. La Giunta regionale indirizza l'attività prevista ai commi 1 e 2 ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998.
4. La Regione per le finalità di cui all'articolo 11 della L. n. 142/1990, come da ultimo modificato dall'*articolo 6 della legge 3 agosto 1999, n. 265* (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla *legge 8 giugno 1990, n. 142*) predispone, concordandolo nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata di funzioni a livello sovracomunale.

Art. 8

Incentivi per l'esercizio associato ⁽⁶⁾.

1. Le forme associative e di cooperazione tra enti locali di cui alle leggi sulle autonomie locali, costituite o da costituirsi in modo conforme alle disposizioni della presente legge per la gestione di funzioni e servizi comunali, sono destinatarie di incentivi regionali.
2. È istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998 e della L. n. 142/1990, un fondo di incentivazione alla gestione associata di funzioni.
3. Fino all'approvazione della disciplina regionale attuativa dell'articolo 26-bis della L. n. 142/1990 e dell'articolo 6, comma 7, della L. n. 265/1999, le modalità e i criteri per la distribuzione del fondo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sentita la Conferenza permanente Regione - autonomie locali e la Commissione consiliare competente, tenuto conto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente.

(6) Con *Delib.G.R. 17 settembre 2001, n. 25-3937* sono stati approvati i criteri e le modalità per la distribuzione delle incentivazioni finanziarie, di cui al presente articolo. Vedi, anche, l'*art. 1, comma 1, L.R. 23 febbraio 2004, n. 3*.

Art. 9

Raccordo e cooperazione con gli enti locali ⁽⁷⁾.

1. Attraverso le procedure concertative previste dalla L.R. n. 34/1998, la Regione favorisce l'unitario sviluppo del sistema delle autonomie locali, nonché la cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione.
2. La Regione definisce e promuove il raccordo di sistemi informativi previsti dall'articolo 9 della L.R. n. 34/1998.

(7) Vedi, al riguardo, la *Delib.G.R. 9 ottobre 2000, n. 13-1014*.

Art. 10

Obbligo di informazione. Sistema informativo regionale ⁽⁸⁾.

1. La Regione e gli enti locali operano secondo i principi di concertazione, cooperazione e coordinamento e sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.
2. Ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 34/1998 è attribuito alla Regione il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale e della pubblica amministrazione locale.
3. La Regione rende la Rete unitaria della pubblica amministrazione locale, (RUPAR) funzionale all'interconnessione degli enti locali e tra questi e la Rete unitaria della pubblica amministrazione centrale (RUPA).
4. La Regione consente a tutti gli enti locali ed agli altri enti pubblici interessati, in regime di reciprocità, l'utilizzo delle proprie banche dati e la divulgazione delle informazioni disponibili, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza.

(8) Vedi, al riguardo, la *Delib.G.R. 9 ottobre 2000, n. 13-1014*.

Art. 11

Osservatorio sulla riforma amministrativa ⁽⁹⁾.

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, nell'ambito della segreteria interistituzionale, di cui all'articolo 6, comma 3 della L.R. n. 34/1998, l'Osservatorio sulla riforma amministrativa.

2. Il Consiglio regionale è periodicamente informato sullo stato di attuazione della riforma attraverso un rapporto annuale, approvato dalla Giunta regionale sentita la Conferenza permanente Regione - autonomie locali.

(9) Vedi, anche, il regolamento approvato con *D.P.G.R. 20 novembre 2002, n. 13/R*, recante disposizioni sull'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio sulla riforma amministrativa. Vedi altresì l'*art. 24, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22*.

Titolo II

Sviluppo economico e attività produttive

Capo I - Ambito di applicazione

Art. 12

Oggetto.

1. Il presente titolo individua le funzioni di competenza della Regione e quelle da conferire agli enti locali in materia di artigianato, ordinamento delle camere di commercio, fiere e mercati, industria, cooperazione, miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere.

Capo II - Artigianato, ordinamento delle camere di commercio, fiere e mercati

Art. 13

Funzioni della Regione.

1. Sono di competenza della Regione, le seguenti funzioni amministrative:

a) definizione dei criteri per la concessione di incentivi, contributi o benefici, definizione delle modalità e dei requisiti per l'accesso ai benefici, individuazione delle procedure di concessione ed erogazione, revoca dei benefici e correlativa applicazione delle sanzioni;

b) attività connesse all'Osservatorio regionale dell'artigianato, così come individuate dagli *articoli 36 e seguenti della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21* (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato);

c) coordinamento, vigilanza, controllo e monitoraggio sulle attività delle commissioni provinciali per l'artigianato nonché l'istituzione ed il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato;

d) programmazione e indirizzi generali per la realizzazione e gestione di aree attrezzate artigianali;

e) funzioni e competenze previste dall'articolo 41, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998, in materia di fiere e mercati.

2. Sono altresì riservate alla Regione le seguenti funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) concessione di agevolazioni, benefici e contributi comunque denominati alle imprese secondo le disposizioni della L.R. n. 21/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) concessione di agevolazioni alle imprese localizzate nelle aree depresse e nelle aree montane previa concertazione con le province e le Comunità montane interessate secondo le disposizioni della L.R. n. 21/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) formazione degli imprenditori artigiani ed individuazione dei caratteri dell'artigianato artistico tradizionale.

3. Alla Regione è altresì riservata la realizzazione e gestione di programmi regionali attuativi di regolamenti dell'U.E. o di iniziative comunitarie, in cooperazione con gli enti locali interessati.

Art. 14

Funzioni degli enti locali.

1. Sono conferite agli enti locali le seguenti funzioni amministrative:

a) la tenuta degli albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di commercio che la svolgono attraverso le commissioni provinciali dell'artigianato;

b) la concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, di cui all'articolo 105, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 112/1998, sono trasferite ai comuni i quali trasmettono alla Regione i dati relativi per le funzioni di monitoraggio previste dall'*articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32* (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'*articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*) ⁽¹⁰⁾;

c) la realizzazione e la gestione delle aree attrezzate artigianali spetta ai comuni, anche associati, ed alle Comunità montane;

d) la definizione dei criteri per la concessione di borse di studio ai sensi dell'articolo 31, comma 6 della L.R. n. 21/1997 è delegata alle province che ne danno comunicazione alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le province e la città metropolitana, sentiti i comuni e le Comunità montane, concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia di aree attrezzate artigianali, mediante programmi provinciali o metropolitani.

3. Le province e le Comunità montane partecipano, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, all'individuazione delle lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico ed all'individuazione e delimitazione dei territori interessati ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della L.R. n. 21/1997.

(10) Vedi la *Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 72-2681* che ha approvato, le modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai comuni, ai sensi della presente lettera.

Art. 15
Modifiche a leggi regionali.

1. ... ⁽¹¹⁾.
2. ... ⁽¹²⁾.
3. [...] ⁽¹³⁾.

(11) Aggiunge il comma 2-bis all'*art. 36, L.R. 9 maggio 1997, n. 21.*

(12) Aggiunge le lettere f-bis) e f-ter) al *comma 2 dell'art. 37, L.R. 9 maggio 1997, n. 21.*

(13) Comma abrogato dall'*art. 14, comma 1, lettera c), L.R. 31 maggio 2004, n. 14.* Aggiungeva il comma 3-bis all'*art. 18, L.R. 23 aprile 1999, n. 8,* abrogata anch'essa dal suddetto art. 14.

Art. 16
Rapporti con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1998.
 2. La Regione promuove altresì forme di collaborazione con le Camere di commercio, singole od associate, per lo svolgimento di attività inerenti:
 - a) l'analisi strutturale e congiunturale, studi, ricerche, raccolta, elaborazione e diffusione dati, relativi al sistema economico produttivo piemontese;
 - b) l'internazionalizzazione delle imprese piemontesi, la promozione sui mercati esteri dei sistemi produttivi e dei prodotti piemontesi;
 - c) l'informazione alle imprese in ordine all'accesso agli incentivi o ai benefici concessi dalla Regione;
 - d) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificamente prescritte ai fini della concessione ed erogazione di incentivi o benefici alle imprese da parte della Regione.
 3. La Regione, sentita la Unione regionale delle Camere di commercio, trasmette annualmente al Ministero dell'industria una relazione sulle attività delle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998.
-

Capo III - Industria

Art. 17

Funzioni della Regione.

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) l'individuazione dei sistemi locali del lavoro, dei sistemi economico-produttivi, dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali ed il coordinamento dei comitati di distretto, la disciplina generale degli interventi da realizzarsi in tali distretti, ai sensi della *legge regionale 12 maggio 1997, n. 24* (Interventi per lo sviluppo dei sistemi di imprese nei distretti industriali del Piemonte) e successive modifiche ed integrazioni ⁽¹⁴⁾;

b) i criteri per l'individuazione dei sistemi produttivi locali;

c) la definizione dei criteri per la concessione di incentivi, agevolazioni, contributi, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere all'industria, di seguito denominati benefici, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, salvo quelli conservati allo Stato ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998. Rientrano in tale funzione anche la determinazione delle tipologie d'intervento e d'investimento cui destinare le risorse disponibili, la definizione delle modalità e dei requisiti per l'accesso a tali benefici, l'individuazione delle procedure di concessione e delle forme di erogazione di tali benefici, nel rispetto, ove si tratti di esercizio di funzioni delegate, degli indirizzi e dei vincoli cui la Regione deve attenersi nell'esercizio della delega;

d) la proposta all'amministrazione statale competente di criteri differenziati per l'attuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle misure di cui al *decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415* (Modifiche della *legge 1° marzo 1986, n. 64*, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario del Mezzogiorno) convertito dalla *legge 19 dicembre 1992, n. 488*;

e) la cooperazione con i ministeri competenti nell'attività di valutazione e controllo sull'efficacia di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive;

f) le determinazioni in ordine alle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata per quanto attiene alle relazioni tra la Regione e gli enti locali anche in riferimento alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili degli strumenti di programmazione negoziata;

g) la determinazione dei criteri per l'individuazione, la realizzazione, e la gestione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate.

2. Sono altresì riservate alla Regione le seguenti funzioni che richiedono un unitario esercizio a livello regionale:

a) la concessione di agevolazioni, benefici e contributi comunque denominati all'industria, di cui al comma 1, lettera c); compresa la gestione del Fondo unico regionale di cui all'articolo 19, comma 6 del D.Lgs. n. 112/1998 e le procedure di ammissione ai benefici, di erogazione, vigilanza, controllo e monitoraggio nonché la revoca di tali benefici e la correlativa applicazione delle sanzioni;

b) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività industriali nelle aree della regione individuate dallo Stato quali aree economicamente depresse, non riconducibili alle funzioni di cui alla lettera a);

c) l'istituzione dei comitati di distretto industriale e gli interventi per l'innovazione ed il sostegno a progetti innovativi da realizzarsi nell'ambito dei distretti industriali, ai sensi della L.R. n. 24/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

d) la realizzazione e la gestione di programmi regionali attuativi di regolamenti dell'U.E. o di iniziative comunitarie in cooperazione con gli enti locali interessati.

3. Per la concessione di agevolazioni, benefici e contributi di cui alla lettera a) del comma 2, la Regione, di norma, si avvale degli enti strumentali ovvero procede all'appalto del servizio, secondo le vigenti disposizioni di legge.

(14) Lettera così modificata dall'*art. 2, L.R. 15 marzo 2001, n. 5.*

Art. 18

Funzioni degli enti locali.

1. Secondo le modalità ed i limiti fissati dalla legge regionale di cui all'articolo 19, commi 6 e 12 del D.Lgs. n. 112/1998, alla Provincia, alla Città metropolitana, alla Comunità montana, ai comuni, qualora individuati quali responsabili del coordinamento e dell'attuazione, di strumenti di programmazione negoziata o di progetti di sviluppo locale promossi o partecipati dalla Regione, è conferita la gestione del procedimento di concessione di benefici alle imprese il cui finanziamento sia previsto, nello strumento di programmazione negoziata o nel progetto di sviluppo locale, a carico del Fondo unico regionale di cui all'articolo 19, comma 6 del D.Lgs. n. 112/1998.

2. La realizzazione e la gestione delle aree attrezzate per attività produttive e delle aree ecologicamente attrezzate spetta ai comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane. Le province e la città metropolitana, sentiti i comuni e le Comunità montane, concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia, mediante programmi provinciali o metropolitani.

3. La città metropolitana, le Comunità montane e le province per il territorio non compreso nelle Comunità montane, svolgono attività di promozione finalizzata alla predisposizione di progetti di sviluppo, di sistemi produttivi locali.

Art. 19

Raccordo e cooperazione funzionale con gli enti locali e le categorie produttive.

1. Nell'esercizio delle funzioni ad essa riservate, la Regione opera in raccordo e collaborazione con gli enti locali, le forze economiche e gli altri soggetti che concorrono allo sviluppo del sistema economico produttivo piemontese, promuovendo ed attivando, anche nei casi non espressamente indicati agli articoli 16 e 23, forme di cooperazione funzionale con tali soggetti.

2. Fatte salve le diverse forme di raccordo e di consultazione previste da disposizioni vigenti, sugli schemi di atti di programmazione da adottarsi dalla Regione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), è preventivamente sentito il Comitato per le attività produttive costituito nell'ambito della Conferenza permanente Regione - autonomie locali di cui alla L.R. n. 34/1998, che deve rendere il parere inderogabilmente entro 20 giorni dalla richiesta all'organo regionale competente all'adozione dell'atto.

3. La Conferenza può, in ogni caso, formulare proposte ai competenti organi regionali relativamente alle attività e funzioni di cui agli articoli 17 e 23.

4. La Regione procede all'individuazione dei distretti industriali sentita la Conferenza permanente Regione - autonomie locali.

Art. 20

Istituzione del Fondo unico regionale.

1. Per la concessione di benefici alle imprese, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), è istituito il Fondo unico regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del D.Lgs. n. 112/1998. Al Fondo affluiscono le risorse statali a tal fine assegnate alla Regione ⁽¹⁵⁾.

(15) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 8 novembre 2004, n. 44-13897*.

Art. 21

Disciplina transitoria del Fondo unico regionale e delle funzioni di concessione ed erogazione di benefici alle imprese.

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 19, commi 6 e 12 del D.Lgs. n. 112/1998, che disciplina l'amministrazione del Fondo unico regionale e le modalità di esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di concessione di benefici alle imprese, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni, approva un programma di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, in base al riparto effettuato in applicazione dei criteri indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 19, comma 8, del D.Lgs. n. 112/1998. Il programma individua le tipologie degli interventi e degli investimenti da incentivare, nell'anno di riferimento, con le risorse disponibili nell'ambito del Fondo unico regionale di cui all'articolo 20, nonché le procedure di concessione e le forme di erogazione di tali benefici. Al fine di razionalizzare gli interventi a favore delle imprese, semplificare le procedure, eliminare le sovrapposizioni e assicurare maggiore efficacia all'intervento pubblico, il programma apporta modificazioni ai criteri applicativi delle leggi statali le cui risorse sono confluite nel Fondo unico regionale, in ordine, in particolare, alle spese ammissibili, alla tipologia e misura dell'intervento e alle modalità di concessione ed erogazione ⁽¹⁶⁾.

3. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria, la gestione, l'erogazione delle risorse del Fondo unico regionale nell'ambito del procedimento di concessione dei benefici alle imprese previsti nel programma di cui al comma 2, la Regione si avvale dei soggetti convenzionati con le amministrazioni statali, subentrando a queste ultime nelle convenzioni e nelle concessioni in essere alla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti. Relativamente a procedimenti di concessione di benefici per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate, non vi siano convenzioni in essere con soggetti terzi gestori, la Regione può avvalersi degli enti strumentali ovvero procedere all'appalto del servizio secondo le vigenti disposizioni di legge.

4. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 3, per la parte non finanziata dai trasferimenti di risorse disposti ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998, sono posti a carico della quota del Fondo unico regionale destinata, nel programma di cui al comma 2, all'incentivazione della specifica tipologia di intervento o di investimento oggetto della convenzione.

(16) Comma così sostituito dall'*art. 23, comma 1, L.R. 4 marzo 2003, n. 2*. Il testo originario era così formulato: «2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro 30 giorni, approva un programma di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, in base al riparto effettuato in applicazione dei criteri indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 19, comma 8 del D.Lgs. n. 112/1998; il programma individua, nel rispetto dei vincoli e degli indirizzi cui è soggetto l'esercizio della delega, le tipologie degli interventi e degli investimenti da incentivare, nell'anno di riferimento, con le risorse disponibili nell'ambito del Fondo unico regionale di cui all'articolo 20 nonché le procedure di concessione e le forme di erogazione di tali benefici.».

Art. 22

Attività finalizzata alla elaborazione delle politiche industriali.

1. La Regione Piemonte promuove un'attività permanente di analisi, studio e informazione sul sistema industriale piemontese.

2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata in particolare a:

a) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale;

b) conseguire un'adeguata conoscenza del sistema industriale piemontese, delle sue articolazioni settoriali e territoriali e della sua prevedibile evoluzione;

c) effettuare il monitoraggio e la valutazione degli interventi attivati dalla Regione a favore dell'industria piemontese;

d) rilevare le necessità espresse dal sistema delle imprese che possono essere soddisfatte dall'intervento pubblico ed il livello di gradimento degli interventi attivati;

e) fornire informazioni alle imprese anche mediante gli sportelli unici comunali, come previsto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998 e dall'articolo 24, comma 1, e ad altri interessati;

f) realizzare un sistema informativo regionale, in raccordo e connessione con analoghe strutture nazionali, regionali, di enti locali, del sistema camerale, delle associazioni imprenditoriali dell'amministrazione regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la competente struttura regionale cura la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni in ordine ai principali indicatori sull'industria piemontese; promuove e realizza indagini, ricerche e studi in materia, favorisce e attua l'informazione ed il confronto mediante adeguate forme di diffusione dei dati ed organizzando convegni e seminari. A tale scopo la struttura può ricorrere, mediante convenzione, all'apporto di enti, istituzioni anche private, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, istituti di ricerca,

università, società, esperti muniti di adeguata competenza od avvalersi di consorzi, agenzie, istituti e società a partecipazione regionale o comunque finanziati dalla Regione.

4. La struttura si avvale dell'apporto di una commissione tecnico-scientifica la cui composizione e durata è definita dalla Giunta regionale con apposita deliberazione con la quale si provvede, altresì, a nominarne i componenti ed a fissarne gli eventuali compensi.

5. La Giunta regionale approva il programma di attività, di norma biennale, predisposto dalla competente struttura regionale e lo comunica alla Commissione consiliare competente ⁽¹⁷⁾.

(17) Articolo così sostituito dall'*art. 2, L.R. 2 aprile 2007, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «Art. 22. Istituzione dell'Osservatorio regionale settori produttivi industriali. 1. La Regione Piemonte promuove un'attività permanente di analisi, di studio e di informazione sul sistema industriale piemontese. A tal fine è istituito l'Osservatorio regionale settori produttivi industriali (di seguito: Osservatorio), a cui partecipano le province, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla L.R. n. 34/1998, con sede presso la competente Direzione regionale, con compiti di analisi e studio sull'andamento congiunturale, e sulle prospettive del sistema industriale piemontese nel contesto economico regionale, nazionale ed internazionale.

2. L'attività dell'Osservatorio è finalizzata in particolare a:

a) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale;

b) conseguire un'adeguata conoscenza del sistema industriale piemontese, delle sue articolazioni settoriali e territoriali e della sua prevedibile evoluzione;

c) effettuare il monitoraggio e la valutazione degli interventi attivati dalla Regione a favore dell'industria piemontese;

d) rilevare le necessità espresse dal sistema delle imprese che possono essere soddisfatte dall'intervento pubblico ed il livello di gradimento degli interventi attivati;

e) fornire informazioni alle imprese anche mediante gli sportelli unici comunali, così come previsto dall'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998, e ad altri soggetti interessati;

f) realizzare un sistema informativo regionale, in raccordo e connessione con analoghe strutture nazionali, regionali, di enti locali, del sistema camerale, delle associazioni imprenditoriali, dell'amministrazione regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Osservatorio cura la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni in ordine ai principali indicatori sull'industria piemontese; promuove e realizza indagini, ricerche e studi in materia; favorisce e attua l'informazione ed il confronto mediante adeguate forme di diffusione dei dati ed organizzando convegni e seminari. L'Osservatorio può ricorrere, mediante convenzione, all'apporto di enti, istituzioni anche private, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, istituti di ricerca, università, società, esperti muniti di adeguata competenza od avvalersi di consorzi, agenzie, istituti e società a partecipazione regionale o comunque finanziati dalla Regione.

4. L'Osservatorio si avvale dell'apporto di una commissione tecnico - scientifica la cui composizione e durata è definita dal responsabile della competente Direzione regionale con proprio provvedimento che ne determina altresì le modalità di funzionamento; la Giunta regionale provvede a nominarne i componenti ed a fissarne gli eventuali compensi.

5. La commissione tecnico-scientifica svolge funzioni consultive e propositive a supporto dell'Osservatorio.

6. Per lo svolgimento della propria attività l'Osservatorio opera in stretto raccordo con gli altri osservatori istituiti dalla Regione.

7. La Giunta regionale approva il programma di attività, di norma biennale, dell'Osservatorio, predisposto dalla competente Direzione regionale e lo comunica alla Commissione consiliare competente.».

Con riferimento al programma di attività previsto al comma 7 dell'articolo sostituito (soprariportato), è stato approvato, con *Delib.G.R. 5 novembre 2001, n. 64-4358* il programma di attività dell'Osservatorio regionale settori produttivi industriali (soppresso dall'art. 1 della suddetta L.R. n. 7/2007).

Capo IV - Disposizioni comuni e sportello unico

Art. 23

Disposizioni comuni.

1. Sono di competenza della Regione, nelle materie di cui ai capi II e III, le funzioni relative a:

a) interventi di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese piemontesi, da attuarsi anche in raccordo con l'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), gli enti locali, sistema camerale, associazioni imprenditoriali, gruppi di imprese ed altre regioni. In tali funzioni sono ricomprese l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni al di fuori dei confini nazionali, la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese, la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico, economico ed organizzativo di iniziative di investimento e cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese piemontesi;

b) iniziative e interventi, da attuarsi anche in raccordo con gli enti locali, finalizzati ad attrarre investimenti sul territorio piemontese per nuovi insediamenti produttivi e di partecipazione nel capitale di rischio di imprese piemontesi;

c) attivazione, coordinamento e miglioramento dell'offerta di servizi ed assistenza alle imprese, ivi inclusa l'informazione, anche in collaborazione con le province, la città metropolitana, le Comunità montane, i comuni singoli od associati, le Camere di commercio e le associazioni imprenditoriali;

d) promozione e sostegno all'innovazione ed alla ricerca applicata, specie a favore delle piccole e medie imprese;

e) interventi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge statale o comunitaria, la disciplina dei correlativi rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione;

f) determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazioni di fondi, anticipazioni e quote di concorso destinati all'agevolazione dell'accesso al credito;

g) interventi a favore delle aziende danneggiate da eventi calamitosi.

2. Nelle materie di cui al presente articolo restano altresì riservate alla Regione le funzioni amministrative relative all'attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo di nuove imprenditorie ed alla costituzione di nuove imprese.

Art. 24

Procedimento autorizzativo per l'insediamento di attività produttive e Sportello unico.

1. Nel rispetto delle funzioni attribuite ai comuni dalle disposizioni di cui al capo IV del D.Lgs. n. 112/1998, la Regione favorisce forme di collaborazione operativa con gli enti locali e le loro associazioni al fine di agevolare il coordinato esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 112/1998, su tutto il territorio regionale nonché di realizzare, in attuazione del disposto di cui all'articolo 23, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1998, le necessarie interconnessioni tra gli sportelli unici comunali e le strutture attivate dalla Regione ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998 per la raccolta e diffusione delle informazioni alle imprese.

2. La Regione riconosce lo Sportello unico quale strumento di promozione del sistema produttivo locale.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione promuove:

a) la realizzazione di attività formative a favore degli operatori degli enti locali addetti alla gestione del procedimento autorizzativo per insediamenti produttivi ed allo Sportello unico;

b) l'ammmodernamento delle dotazioni informatiche degli sportelli unici in ordine alle nuove tecnologie funzionali alle attività degli stessi, anche per mezzo dei propri enti strumentali;

c) d'intesa con le province e gli enti locali, sede di Sportello unico, iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività produttive e ad attrarre sul territorio nuovi insediamenti produttivi.

d) le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli sportelli unici.

4. Per il reperimento, l'immissione in rete e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di assistenza alle imprese, la Regione stipula appositi protocolli d'intesa con i soggetti e le strutture che li detengono, ovvero costituisce appositi gruppi di lavoro o commissioni a cui possono partecipare esperti esterni ⁽¹⁸⁾.

5. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri per l'individuazione degli impianti a struttura semplice, ai sensi dell'*articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447* (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'*articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*).

(18) Comma così sostituito dall'*art. 3, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*. Il testo originario era il seguente: «4. Per il reperimento, l'immissione in rete e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di assistenza alle imprese, la Regione stipula appositi protocolli d'intesa con i soggetti e le strutture che li detengono.».

Capo V - Cooperazione

Art. 25

Oggetto.

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di cooperazione conferite dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 112/1998.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede al riordino della legislazione regionale in materia di cooperazione trasferendo agli enti locali la generalità delle funzioni, ad eccezione di quelle che richiedono la gestione unitaria a livello regionale.

Art. 26

Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:

- a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei settori di intervento;
- b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione;
- c) le agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di innovazione;
- d) le agevolazioni per programmi e investimenti destinati ad incrementare l'occupazione del comparto della cooperazione;
- e) le agevolazioni per favorire l'accesso al credito delle cooperative;
- f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative.

2. Sono riservate alla Regione le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo riguardanti:

- a) gli interventi di esclusivo interesse regionale in cofinanziamento con l'Unione europea ed altri soggetti;
- b) l'Osservatorio della cooperazione;
- c) gli interventi per l'adeguamento degli standard qualitativi di prodotto e di processo per processi aziendali di certificazione qualitativa;
- d) gli interventi di garanzia per l'ottenimento di crediti erogati a fronte di programmi di investimento realizzati con il concorso regionale;
- e) gli interventi per il risanamento e la tutela ambientale, nonché per la sicurezza dei luoghi di lavoro nell'esercizio dell'attività delle imprese cooperative;
- f) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività di impresa in forma cooperativa.

Capo VI - Miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere

Art. 27

Oggetto.

1. Il presente capo individua, con riferimento alla materia "miniere e risorse geotermiche" ed alla polizia mineraria le funzioni riservate alla Regione.
2. Con riferimento, alla materia cave e torbiere viene istituita la conferenza dei servizi per quanto concerne le procedure autorizzative.

Art. 28

Miniere, risorse geotermiche e idrocarburi.

1. Sono di competenza della Regione:

- a) le funzioni amministrative relative alla ricerca, concessione di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche, nonché allo stoccaggio di idrocarburi su terraferma, di cui all'articolo 2, del regio-decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modifiche, nonché gli interventi disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie;
- b) le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria nelle materie di cui alla lettera a).

Art. 29

Funzioni delle province e della Regione in materia di polizia mineraria.

1. Sono di competenza delle province, per quanto concerne il caso previsto dall'articolo 31, comma 1, e della Regione per il caso previsto dall'articolo 31, comma 3, le funzioni di polizia mineraria in materia di cave e torbiere e acque minerali e termali, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128* (Norme di Polizia delle miniere e delle cave) e successive modificazioni, al *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547* (Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro), al *decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302* (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547*), al *decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303* (Norme generali per l'igiene del lavoro), al *decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277* (Attuazione delle direttive n. 80/110/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell'*art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212*), alla *legge 27 marzo 1992, n. 257* (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) ed al *decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624* (Attuazione della *direttiva 92/91/CEE* relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della *direttiva 92/104/CEE* relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee).

2. La Provincia e la Regione possono avvalersi delle Aziende sanitarie locali (A.S.L.) competenti per territorio per lo svolgimento dei compiti di cui al D.Lgs. n. 277/1991 ed alla L. n. 257/1992.

Art. 30

Modifiche e abrogazioni alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere".

1. ... ⁽¹⁹⁾.

2. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della L.R. n. 69/1978 sono abrogati.

3. L'articolo 6 della L.R. n. 69/1978 è abrogato.

4. Al comma 3 dell'articolo 19 della L.R. n. 69/1978 le parole: "L'amministrazione regionale concorre" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo i casi previsti dall'articolo 31, comma 3 per i quali la Regione e le Amministrazioni comunali attuano la vigilanza, le province concorrono"
⁽²⁰⁾.

(19) Sostituisce l'art. 2, L.R. 22 novembre 1978, n. 69.

(20) Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 15 marzo 2001, n. 5. Il testo originario così disponeva: «4. Al comma 3 dell'articolo 19 della L.R. n. 69/1978 le parole: "l'Amministrazione regionale concorre" sono sostituite dalle seguenti: "le province concorrono".».

(giurisprudenza)

Art. 31

Regime autorizzativo in materia di cave e torbiere.

1. Le amministrazioni comunali si avvalgono per l'istruttoria delle province facendone richiesta entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le amministrazioni comunali provvedono in merito alle istanze valutate le conclusioni della Conferenza di servizi di cui all'articolo 32.

3. Sono escluse dal comma 1 del presente articolo le istanze riferite a cave ubicate in aree protette a rilevanza regionale e alla *legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30* (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-regioni).

4. Per i casi di cui al comma 3, le amministrazioni comunali e regionale si avvalgono delle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dall'articolo 33.

5. Le province predispongono i piani di settore dell'Attività estrattiva congruenti con le linee di programmazione regionale di cui all'articolo 30, comma 1.

6. Lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo possono essere attuate anche tramite accordi di collaborazione sovraprovinciali.

Art. 32

Conferenza di servizi presso le province.

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 31 presso le amministrazioni provinciali è istituita la Conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 comma 1 della *legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La Conferenza di servizi è così formata:

a) dal funzionario della Provincia responsabile del procedimento;

b) da un rappresentante della Regione;

c) da un rappresentante per ogni Comune interessato;

d) da un rappresentante della Comunità montana interessata;

e) da tre esperti nominati dalla Provincia: uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni idraulico forestali; per ciascun esperto è contestualmente nominato un sostituto.

3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica in relazione al tipo di vincolo la Conferenza dei servizi è integrata da:

a) un funzionario della struttura regionale preposta ai beni ambientali ai sensi del *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490* (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'*articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352*) ⁽²¹⁾;

b) un funzionario della struttura regionale della Direzione servizi tecnici di prevenzione e un rappresentante del Corpo forestale dello Stato ai sensi della *legge regionale 9 agosto 1989, n. 45* (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici).

4. Alla Conferenza di servizi, prevista dall'articolo 13 della L.R. n. 40/1998, partecipa la Regione in qualità di soggetto interessato.

5. I tre esperti, di cui al comma 2 lettera e), restano in carica per il periodo della legislatura.

(21) Lettera così modificata dall'*art. 5, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 33

Conferenza di servizi presso la Regione ⁽²²⁾.

1. Ai fini dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 31, presso l'Amministrazione regionale è istituita la Conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della L. n. 241/1990, e della *legge regionale 25 luglio 1994, n. 27* (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La Conferenza dei servizi è così formata:

a) dal funzionario regionale responsabile del procedimento;

b) da un rappresentante della Provincia interessata;

c) da un rappresentante per ogni Comune interessato;

d) da un rappresentante della Comunità montana interessata;

e) da tre esperti nominati dalla Regione: uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni idraulico-forestali; per ciascun esperto è contestualmente nominato un sostituto.

3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica in relazione al tipo di vincolo la Conferenza dei servizi è integrata da:

a) il Presidente dell'Ente di gestione dell'area protetta interessata o suo delegato;

b) un funzionario della struttura regionale preposta ai beni ambientali ai sensi del D.Lgs. n. 490/1999 ⁽²³⁾;

c) un funzionario della struttura regionale della Direzione servizi tecnici di prevenzione e un rappresentante del Corpo forestale dello Stato ai sensi della L.R. n. 45/1989.

4. Svolge le funzioni di segreteria della Conferenza dei servizi un funzionario della struttura regionale competente in materia.

5. I tre esperti, di cui al comma 2 lettera e), restano in carica per il periodo della legislatura.

(22) Vedi anche, per la misura del compenso da corrispondere agli esperti della Conferenza di servizi, l'*art. 37, comma 1, L.R. 23 aprile 2007, n. 9*.

(23) Lettera così modificata dall'*art. 6, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Titolo III - Ambiente, infrastrutture e protezione civile

Capo I - Ambito di applicazione

Art. 34

Oggetto.

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in tema di «protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti», «energia» «risorse idriche e difesa del suolo», «opere pubbliche» e «protezione civile».

2. Sono fatte salve le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 3.

Capo II - Disposizioni generali

Art. 35

Funzioni della Regione.

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo la Regione garantisce ai sensi dell'articolo 3:

a) il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale regionale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi settoriali, contenenti gli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione, i valori, i limiti e gli standard necessari al raggiungimento di tali, obiettivi, i criteri per lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente naturale e delle biodiversità, nonché l'indicazione delle priorità dell'azione regionale;

b) il coordinamento, sentiti gli enti locali, dello sviluppo del Sistema informativo regionale ambientale (S.I.R.A.) nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto; in coerenza con gli standard nazionali ed europei e con gli obiettivi di qualità dei dati;

c) l'approccio integrato e l'unificazione delle procedure di controllo e di rilascio dei provvedimenti in campo territoriale, ambientale ed energetico previsti per la realizzazione e l'esercizio delle diverse attività, anche attraverso gli strumenti della semplificazione amministrativa;

d) la promozione dell'informazione, dell'educazione e della formazione in campo territoriale, ambientale ed energetico, nonché di politiche di sviluppo sostenibile, di tecnologie compatibili, di utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica, delle attività di previsione e prevenzione dagli eventi naturali ed antropici e di soccorso alle popolazioni.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, alla Regione competono e seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) la relazione sullo stato del sistema ambientale regionale, comprensiva di tutte le relazioni sui diversi aspetti territoriali, ambientali ed energetici previste dalle vigenti disposizioni di legge;

b) l'individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;

c) il coordinamento degli interventi e della ricerca in campo territoriale, ambientale, energetico e di prevenzione e previsione dei rischi naturali, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate per le relative iniziative.

3. La Regione assicura il supporto tecnico alla progettazione in campo territoriale, ambientale ed energetico nelle materie di competenza regionale e l'individuazione dei progetti dimostrativi.

Art. 36
Funzioni delle province.

1. Le province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla specificazione e attuazione a livello provinciale delle medesime ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 della L. n. 142/1990, e all'articolo 57 del D.Lgs. n. 112/1998, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.
2. In campo ambientale ed energetico, le province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato.
3. In campo ambientale ed energetico, le province provvedono altresì all'organizzazione di un sistema informativo coordinato.

Art. 37
Funzioni dei comuni.

1. I comuni esercitano, nel contesto delle competenze già loro attribuite, le funzioni individuate nel presente titolo in maniera integrata al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nell'ambito del proprio territorio.

Art. 38
Compiti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale.

1. In applicazione della *legge regionale 13 aprile 1995, n. 60* (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) la Regione, le province e i comuni, singoli o associati, esercitano le funzioni in campo ambientale attraverso il supporto tecnico-scientifico, l'assistenza tecnica, il monitoraggio sulle risorse ambientali e sui fattori di pressione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.).
 2. L'A.R.P.A. garantisce la sua azione in maniera diretta, ovvero attraverso le attività convenzionali di raccordo con Atenei, enti di ricerca pubblici o privati ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 60/1995.
-

Capo III - Valutazione di impatto ambientale

Art. 39

Funzioni della Regione e degli enti locali.

1. Le funzioni della Regione e degli enti locali in materia di valutazione di impatto ambientale sono disciplinate dalla *legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40* (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

Capo IV - Attività a rischio di incidente rilevante

Art. 40

Funzioni della Regione.

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione l'individuazione e la definizione delle aree a rischio di incidente rilevante ai sensi del *decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334* (Attuazione della *direttiva 96/82/CE* relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), le modalità, ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 334/1999 e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 334/1999, per il coordinamento dei soggetti che procedono alla istruttoria tecnica e per l'esercizio della vigilanza e del controllo.

2. A tal fine e per gli effetti dell'articolo 72, comma 3 del D.Lgs. n. 112/1998 la Giunta regionale, entro 60 giorni, e, in ogni caso, prima dell'adozione del provvedimento per l'effettivo esercizio delle funzioni da parte degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, definisce le funzioni dell'A.R.P.A. e il raccordo tra i soggetti tecnici in attuazione dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 334/1999, stabilendo:

a) le modalità attuative per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1;

b) il raccordo, ai fini dell'esercizio unitario delle funzioni, dell'A.R.P.A. con il Comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi di cui all'*articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577* (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi), con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL e altri organismi previsti dalla normativa vigente, ai fini di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione ⁽²⁴⁾;

c) l'integrazione, l'accelerazione e la semplificazione delle procedure in base alla normativa vigente.

3. Spetta altresì alla Regione il coordinamento di un sistema informativo integrato tra le diverse componenti ambientali, sanitarie, epidemiologiche, territoriali e di protezione civile, nonché l'individuazione degli standard di riferimento per la pianificazione territoriale nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

(24) Vedi, al riguardo, la *Delib.G.R. 29 giugno 2000, n. 17-309*.

Art. 41

Funzioni delle province.

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi i provvedimenti conseguenti agli esiti delle istruttorie, le verifiche di coerenza e compatibilità territoriale, nonché l'esercizio della vigilanza.

Art. 42

Funzioni dei comuni.

1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) la messa a disposizione della popolazione delle informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 18 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al *D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175*, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali);

b) il raccordo e l'utilizzo delle informazioni di cui alla lettera a) nonché degli esiti delle istruttorie tecniche sulle industrie a rischio di incidente rilevante, nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 72;

c) gli interventi sotto il profilo urbanistico, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

Capo V - Inquinamento atmosferico

Art. 43

Funzioni della Regione.

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) l'individuazione di aree regionali ovvero, d'intesa con le altre regioni, di aree interregionali nelle quali, le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o a valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento atmosferico;

b) l'individuazione delle zone in cui possono verificarsi fenomeni acuti di inquinamento atmosferico ed elaborazione dei criteri per la gestione di detti episodi;

c) l'indirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo delle emissioni e di rilevamento della qualità dell'aria, ivi comprese le indicazioni organizzative per la tenuta e l'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione di cui agli articoli 4 comma 1, lettera f) e 5 del *decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203* (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'*articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183*);

d) l'espressione del parere di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 203/1988 sugli impianti soggetti ad autorizzazione statale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 112/1998, da rendersi nell'ambito del parere regionale rilasciato nel corso della relativa procedura di valutazione di impatto ambientale.

Art. 44
Funzioni delle province.

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative:

a) adozione del piano provinciale di intervento per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;

b) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;

c) rilevamento della qualità dell'aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b). È assorbita in tali funzioni l'autorizzazione di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 203/1988 per le raffinerie, nonché per gli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza statale ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 112/1998; è ricompresa altresì la formulazione dei rapporti ai Ministeri dell'Industria, dell'Ambiente e della Sanità previsti dall'articolo 17 del D.P.R. n. 203/1988, relativamente alle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica riservati alla competenza statale dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 112/1998;

d) tenuta e aggiornamento dell'inventario delle fonti di emissione in atmosfera;

e) rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione.

Art. 45
Funzioni dei comuni.

1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) gli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a);

b) il controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;

c) la messa a disposizione della popolazione delle informazioni sulla qualità dell'aria.

Capo VI - Inquinamento acustico ed elettromagnetico

Art. 46

Funzioni della Regione.

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) l'adozione dei criteri per la redazione dei piani comunali di risanamento acustico, nonché la definizione delle procedure per l'acquisizione dei medesimi piani ai fini della predisposizione del piano, regionale triennale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico;

b) i criteri e le procedure per la redazione dei piani di risanamento acustico delle imprese produttive e terziarie e degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto;

c) l'approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le province e i comuni interessati;

d) la definizione di criteri localizzativi per le infrastrutture a rete del sistema elettrico e delle radiotelecomunicazioni generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

e) l'acquisizione dei programmi di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica e di teleradiocomunicazione, definiti secondo le norme di settore vigenti, ai fini delle verifiche di compatibilità ambientale nel quadro delle previsioni dei piani e dei programmi regionali di settore e nel rispetto delle norme tecniche nazionali vigenti;

f) l'individuazione di standard minimi di qualità ai fini della predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento elettromagnetico di cui alle normative tecniche vigenti.

Art. 47

Funzioni delle province.

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative:

a) controllo e vigilanza, mediante l'attività dell'A.R.P.A.:

1) delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più comuni, con particolare riguardo alle emissioni ed immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali e aeroportuali;

2) degli impianti e delle infrastrutture lineari e puntuali generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con i comuni interessati;

c) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico;

d) approvazione dei piani di risanamento acustico delle imprese produttive e terziarie nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 36, comma 2;

e) monitoraggio e campagne di misura dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico tramite l'A.R.P.A.;

e-bis) adozione dei piani di risanamento elettromagnetico degli impianti radioelettrici, sulla base della regolamentazione e degli indirizzi formulati dalla Regione e con il supporto dell'ARPA⁽²⁵⁾.

(25) Lettera aggiunta dall'*art. 19, L.R. 3 agosto 2004, n. 19*.

Art. 48

Funzioni dei comuni.

1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuiti ai comuni i compiti previsti dalla *legge 26 ottobre 1995, n. 447* (Legge quadro sull'inquinamento acustico), in tema di inquinamento acustico nonché dalla relativa legge di attuazione regionale, ivi compresa l'approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico, predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, fatte salve le competenze attribuite alle province dall'articolo 47, comma 1, lettera d).

2. Sono, altresì, attribuite ai comuni le funzioni connesse al rilascio di provvedimenti autorizzativi, nulla osta e concessioni, in materia di localizzazione, costruzione ed esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione, tenuto conto del parere dell'A.R.P.A.

Capo VII - Gestione dei rifiuti

Art. 49

Funzioni della Regione.

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) le funzioni riservate alla Regione dal *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22* (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le funzioni amministrative concernenti le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;

b) le funzioni di cui all'*art. 2 della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24* non espressamente conferite alle province⁽²⁶⁾;

c) le funzioni di indirizzo per il raccordo tra il *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95* (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati), e il D.Lgs. n. 22/1997, nonché tra le diverse normative che interagiscono in materia di rifiuti.

(26) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 22, comma 1, lettera a)*, L.R. 24 ottobre 2002, n. 24.

Art. 50
Funzioni delle province.

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative:

a) adozione del programma provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;

b) [approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale previsti dall'articolo 27 della L.R. n. 59/1995] ⁽²⁷⁾;

c) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, nonché rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 22/1997 ⁽²⁸⁾;

d) rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 95/1992 relativa all'eliminazione degli olii usati;

e) esercizio del potere sostitutivo nel caso di inerzia dei comuni, dei consorzi di comuni, delle aziende municipalizzate, delle Comunità montane, dei consorzi di bacino nell'attuazione degli obblighi di cui all'*art. 3, comma 1, lettera l)*, L.R. 24 ottobre 2002, n. 24 ⁽²⁹⁾;

f) attuazione e gestione dell'anagrafe provinciale dei siti contaminati;

g) provvedimenti di verifica dei progetti di bonifica di cui all'articolo 17, comma 5 del D.Lgs. n. 22/1997;

h) il rilevamento dei dati inerenti le bonifiche effettuate sul proprio territorio e trasmissione degli stessi alla Regione.

(27) Lettera abrogata dall'*art. 22, comma 1, lettera b)*, L.R. 24 ottobre 2002, n. 24.

(28) Lettera così modificata dall'*art. 22, comma 1, lettera c)*, L.R. 24 ottobre 2002, n. 24.

(29) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 22, comma 1, lettera d)*, L.R. 24 ottobre 2002, n. 24.

Art. 51

Funzioni dei comuni.

1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

- a) l'attuazione dei programmi provinciali per lo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a);
- b) i compiti loro attribuiti dall'*art. 4 della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24* nonché dal D.Lgs. n. 22/1997, e sue modifiche e integrazioni; sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate dai comuni ai sensi dell'articolo 29 della L.R. n. 59/1995 ⁽³⁰⁾;
- c) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle province.

(30) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 22, comma 1, lettera e), L.R. 24 ottobre 2002, n. 24*.

Capo VIII - Energia

Art. 52

Funzioni della Regione.

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

- a) indirizzo e coordinamento in materia di energia, di fonte tradizionale o rinnovabile, di elettricità, petrolio e gas, ferme restando le competenze riservate allo Stato;
- b) redazione del piano energetico regionale, con il quale sono fissati gli obiettivi di qualità in termini di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia anche in relazione a tutti gli altri obiettivi ambientali;
- c) elaborazione dei programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori;
- d) emanazione di linee guida per la diffusione e l'attuazione delle fonti rinnovabili, per la progettazione tecnica degli impianti e per la certificazione energetica negli edifici;
- e) promozione delle fonti rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico;
- f) erogazione dei contributi per progetti dimostrativi di cui all'*articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10* (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e per quelli ritenuti strategici;
- g) le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito interprovinciale nonché di trasporto energetico non riservate allo Stato, fermo restando quanto previsto all'articolo 54, comma 1, lettera c).

Art. 53
Funzioni delle province.

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle province le seguenti funzioni, amministrative:

a) controllo e uso razionale dell'energia e del risparmio energetico, secondo le indicazioni contenute nel piano energetico regionale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità in materia energetica e ambientale;

b) rilascio di provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;

c) rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazioni di oli minerali previsti, dall'*articolo 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9* (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e dal *decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420* (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali);

d) [controllo sul rendimento energetico, coordinato con il controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti termici delle attività produttive e terziarie] ⁽³¹⁾;

e) funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite alla Regione e ai comuni.

(31) Lettera abrogata dall'*art. 25, comma 2, L.R. 28 maggio 2007, n. 13*.

Art. 54
Funzioni dei comuni.

1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) adozione del piano comunale per le fonti rinnovabili nell'ambito del piano regolatore, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della L. n. 10/1991;

b) le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica a livello comunale, fermo restando quanto previsto all'articolo 66, comma 2, lettera a).

2. I comuni singoli o associati, ai fini di conseguire l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e la promozione delle fonti rinnovabili, possono promuovere l'istituzione di agenzie locali per le energie, opportunamente collegate alle altre agenzie per l'energia e raccordate con l'A.R.P.A., secondo quanto previsto con apposita disciplina regionale.

Capo IX - Tutela delle acque

Art. 55

Funzioni della Regione.

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) designazione e classificazione delle acque, nonché formazione e aggiornamento dei relativi elenchi anche su proposta degli enti locali;

b) organizzazione e gestione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee finalizzata alla definizione dello stato di qualità delle acque e alla identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità;

c) organizzazione e gestione del sistema informativo, regionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzato alla raccolta dei flussi informativi provenienti dalle reti di monitoraggio ambientale regionale e provinciale, di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, nonché dei dati provenienti dai catasti degli scarichi, delle utilizzazioni agronomiche delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei servizi idrici;

d) formazione e aggiornamento del catasto delle infrastrutture irrigue;

e) attività dell'Osservatorio dei servizi idrici di cui alla *legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13* (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ai sensi della *legge 5 gennaio 1994, n. 36* e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche), ivi compresa la tenuta del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici;

f) determinazione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche, introito e destinazione, sentiti gli enti locali interessati, dei relativi proventi;

g) adozione, sentite le province territorialmente interessate, dei provvedimenti relativi a grandi derivazioni di cui all'articolo 29, comma 3 e all'articolo 89, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 112/1998 sino al verificarsi delle condizioni in essi previste; ove, nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 89, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998, la Regione debba rilasciare il relativo provvedimento di concessione, la funzione è esercitata avvalendosi degli uffici della Provincia nel cui territorio ricadono le opere di presa, previo accordo con la medesima;

h) individuazione, su proposta dell'autorità d'ambito e dei comuni territorialmente interessati, delle aree di salvaguardia delle risorse destinate all'uso idropotabile, l'adozione delle deroghe alle concentrazioni massime ammissibili e del relativo piano d'intervento, nonché i provvedimenti sostitutivi previsti dalle norme vigenti.

Art. 56

Funzioni delle province.

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative:

a) organizzazione e gestione della rete provinciale di controllo ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, integrata con la rete regionale e finalizzata agli

approfondimenti mirati sulle fonti di impatto antropico per un corretto esercizio delle funzioni amministrative e di pianificazione di competenza provinciale;

b) formazione e aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti in reti fognarie e del catasto delle utilizzazioni agronomiche di cui alla lettera e);

c) formazione e aggiornamento del catasto delle utenze idriche;

d) rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della *legge regionale 17 novembre 1993, n. 48* (Individuazione, ai sensi della *legge 8 giugno 1990, n. 142*, delle funzioni amministrative in capo a province e comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla *legge 10 maggio 1976, n. 319* e successive modifiche ed integrazioni);

e) rilevamento, disciplina e controllo delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di acque reflue idonee al suddetto utilizzo, ivi comprese quelle provenienti da allevamenti ittici ed aziende agricole ed agroalimentari;

f) rilevamento e controllo sull'applicazione del codice di buona pratica agricola e dei programmi d'azione obbligatori nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

g) provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi e/o degli usi incidenti sulle acque designate e classificate, volti alla tutela delle medesime acque;

h) gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica, alle licenze di attingimento, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee a uso diverso da quello domestico, alla tutela del sistema idrico sotterraneo e alla nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, lettere f) e g);

i) irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque;

j) introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera i) e loro destinazione ad interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.

2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, lettera h) i provvedimenti di concessione di grandi derivazioni sono rilasciati previo parere vincolante della Regione sulla compatibilità con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e con le linee di pianificazione e programmazione regionale; nelle ipotesi di grandi derivazioni che interessino il territorio di più province il relativo provvedimento di concessione è rilasciato dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio ricadono le opere di presa d'intesa con le province interessate.

3. Ai sensi dell'articolo 36, sono altresì trasferite alle province le funzioni amministrative di rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde, nonché degli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

Art. 57

Funzioni dei comuni.

1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse comunale ai sensi della L.R. n. 48/1993;

b) autorizzazione alla trivellazione di pozzi a uso domestico ai sensi della *legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56* (Tutela ed uso del suolo), anche sulla base delle disposizioni normative del piano territoriale di coordinamento provinciale e controllo delle relative utilizzazioni ai sensi dell'*articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22* (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);

c) irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque;

d) introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera c) e loro destinazione ad interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.

Art. 58

Funzioni delle autorità d'ambito e dei gestori del servizio idrico integrato.

1. Sono attribuite agli enti locali titolari del servizio idrico integrato che le esercitano, nella forma associata dell'autorità d'ambito, oltre alle funzioni di cui alla L.R. n. 13/1997, le seguenti funzioni amministrative:

a) organizzazione e gestione della rete di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano;

b) aggiornamento del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici.

2. Sono altresì trasferite agli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza; fino alla costituzione dell'autorità d'ambito, tale valutazione è compiuta dalle attuali strutture regionali competenti ai sensi della L.R. n. 18/1984.

3. Sono attribuite ai gestori del servizio idrico integrato, che le esercitano in conformità ai principi e alle disposizioni emanati dalle autorità d'ambito e in relazione alle attività di erogazione del servizio loro affidato, le seguenti funzioni amministrative:

a) definizione delle norme, delle prescrizioni regolamentari e dei valori - limite di emissione relativi agli scarichi che recapitano nelle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane;

b) rilascio delle autorizzazioni relative agli scarichi di cui alla lettera a) ed esercizio dei relativi controlli, ivi compreso il monitoraggio delle acque di fognatura di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275* (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche);

c) irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli scarichi di cui alla lettera a), previste dalla normativa nazionale o regionale di settore, introito dei relativi proventi e loro destinazione ad interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici;

d) controlli interni sulle acque destinate al consumo umano e sugli scarichi nei corpi ricettori.

Capo X - Difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico

Art. 59

Funzioni della Regione.

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) l'individuazione e la classificazione dei corsi d'acqua superficiali e dei laghi naturali e l'aggiornamento dei relativi elenchi;

b) la determinazione dei canoni di concessione relativi alle estrazioni di materiali dai corsi d'acqua e all'uso delle pertinenze idrauliche, delle aree fluviali e del demanio lacuale, l'introito dei relativi proventi; la destinazione degli stessi, sentiti gli enti locali interessati;

c) l'individuazione dei corsi d'acqua superficiali e dei laghi naturali di interesse regionale, determinanti per la formazione delle piene o potenzialmente pericolosi per gli abitati, le infrastrutture e la pubblica incolumità, ai fini dell'attribuzione delle competenze di cui al D.Lgs. n. 112/1998;

d) le funzioni relative ai corpi idrici di cui alla lettera c), tra cui in particolare:

1) la progettazione, la realizzazione la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, ivi compresa la manutenzione degli alvei;

2) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al *regio decreto 25 luglio 1904, n. 523* (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e al *regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669* (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica), ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

3) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della *legge 5 gennaio 1994, n. 37* (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

e) le funzioni relative alle dighe di interesse regionale, non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1 del D.Lgs. n. 112/1998.

f) l'approvazione del progetto di gestione delle dighe in merito alle operazioni di svasso, sghiaamento e sfangamento così come indicato dall'*articolo 40 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152* (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della *direttiva 91/271/CEE* concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della *direttiva 91/676/CEE* relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

2. La Giunta regionale promuove opportune intese con le altre regioni interessate per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 89 del D.Lgs. n. 112/1998 che richiedono la gestione unitaria alla scala del bacino del fiume Po e relative all'asta principale ed eventuali affluenti, individuati con successivo provvedimento.

Art. 60

Funzioni delle province.

1. Ai sensi dell'articolo 36 le province concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57 del D.Lgs. n. 112/1998, in conformità ai piani di bacino.

2. Ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 112/1998, i piani territoriali e provinciali assumono il valore e gli effetti dei piani di tutela nel settore delle acque e della difesa del suolo e vengono definiti con intese tra la Regione, la Provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.

3. Dopo il riordino del Magistrato per il Po, ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 112/1998 la Regione, sentita la Conferenza permanente Regione-autonomie locali, definisce la gerarchizzazione della rete idrografica di interesse regionale anche sulla base dei piani di cui al comma 2, affidando alle province compiti di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e sorveglianza di opere idrauliche di qualsiasi natura riguardanti corsi d'acqua superficiali o laghi naturali di interesse regionale di cui all'art. 59 comma 1, lettera c) nonché compiti di polizia idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Art. 61

Funzioni dei comuni.

1. Ai sensi dell'articolo 37, i comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.

2. Sono altresì trasferite ai comuni, non appartenenti a Comunità montane, le seguenti funzioni amministrative relative ai corsi d'acqua superficiali e ai laghi naturali, esclusi quelli di interesse regionale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c):

a) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura ivi compresa la manutenzione degli alvei: l'esercizio di tali funzioni può essere demandato ai comuni montani nel cui territorio ricadono gli interventi;

b) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al R.D. n. 523/1904 e al R.D. n. 2669/1937, l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

c) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della *legge 5 gennaio 1994, n. 37* (Norme per la tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

d) la vigilanza, al fine di mantenere le condizioni di efficienza sul reticolo idrografico, anche in concorso con l'autorità idraulica competente sui corsi d'acqua superficiali di interesse regionale.

3. Qualora i corsi d'acqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più comuni, le funzioni amministrative di cui al comma 2 sono esercitate dai comuni in forma associata.

Art. 62

Funzioni delle Comunità montane.

1. Le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 29 della L. n. 142/1990, concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo in conformità ai piani di bacino.

2. Sono attribuite alle Comunità montane le seguenti funzioni amministrative relative ai corsi d'acqua superficiali e ai laghi naturali, esclusi quelli di interesse regionale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c):

a) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura ivi compresa la manutenzione degli alvei l'esercizio di tali funzioni può essere demandato ai comuni montani nel cui territorio ricadono gli interventi;

b) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al R.D. n. 523/1904 e al R.D. n. 2669/1937 ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

c) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge n. 37/1994;

d) la vigilanza al fine di mantenere le condizioni di efficienza sul reticolo idrografico, anche in concorso con l'autorità idraulica competente sui corsi d'acqua superficiali di interesse regionale.

Capo XI - Prevenzione e previsione dei rischi naturali

Art. 63

Funzioni della Regione.

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) indirizzo, coordinamento, concorso con gli enti locali per gli interventi atti a prevenire il rischio idrogeologico, meteorologico, nivologico e sismico;

b) verifica e valutazione degli studi geologicotecnici a supporto degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui alla legge regionale urbanistica, con particolare riferimento alle aree esposte a pericolosità ed a rischio idrogeologico; individuazione di aree dissestabili e definizione di vincoli; predisposizione di misure cautelari di utilizzo del territorio nelle aree colpite da calamità naturali o connotate da alta vulnerabilità;

c) organizzazione del sistema di allertamento da rischio idrogeologico tramite la gestione della rete di rilevamento nivometrica, radarmeteorologica, pluviometrica, idrografica e sismica nonché dell'Ufficio periferico del Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali trasferito alla Regione e la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito;

d) assistenza geingegneristica nelle aree colpite da eventi calamitosi attraverso l'attività di consulenza a favore degli enti locali anche nel campo della progettazione e direzione lavori degli interventi di sistemazione idrogeologica e monitoraggio geotecnico sul territorio;

e) individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento dei relativi elenchi, nonché interventi sulla vulnerabilità sismica del territorio;

f) [rilascio di autorizzazioni ai sensi della *legge 2 febbraio 1974, n. 64* (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e della *legge regionale 12 marzo 1985, n. 19* (Snellimento delle procedure di cui alla *legge 2 febbraio 1974, n. 64*, in attuazione della *legge 10 dicembre 1981, n. 741*) relativamente agli abitati da consolidare e dichiarati sismici] ⁽³²⁾.

2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) vincolo idrogeologico, modificazione della perimetrazione del vincolo, rilascio di autorizzazioni ai sensi della L.R. n. 45/1989 relative a:

1) opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377* (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'*articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), di competenza dello Stato;

2) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;

3) interventi di cui all'*articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* (Attuazione della delega di cui all'*articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*);

4) opere pubbliche di particolare interesse regionale di cui all'articolo 66, comma 1, lettera i), numero 2);

b) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della cartografia geologica e geotematica.

(32) Lettera abrogata dall'*art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 20 novembre 2002, n. 28*.

Art. 64

Funzioni delle province.

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono trasferite alle province le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989 non riservate alla Regione e non trasferite ai comuni dalla presente legge;

b) attuazione a livello provinciale degli indirizzi fissati dalla Regione in materia di prevenzione dei rischi naturali;

c) rilascio di autorizzazioni ai sensi della *legge 2 febbraio 1974, n. 64* (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e della *legge regionale 12 marzo 1985, n. 19* (Snellimento delle procedure di cui alla *legge 2 febbraio 1974, n. 64*, in attuazione della *legge 10 dicembre 1981, n. 741*) relativamente agli abitati da consolidare e dichiarati sismici, sulla base degli approfondimenti tecnici svolti dall'A.R.P.A. ⁽³³⁾.

(33) Lettera aggiunta dall'*art. 2, L.R. 20 novembre 2002, n. 28*, ferme restando le competenze regionali in materia sismica.

Art. 65

Funzioni dei comuni.

1. Ai sensi dell'articolo 37, sono trasferite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. n. 45/1989 relative a interventi ed attività che comportino modifiche o trasformazione d'uso del suolo su aree non superiori a 5000 metri quadrati o per volumi di scavo non superiori a 2500 metri cubi;

b) attuazione a livello comunale degli indirizzi fissati dalla Regione in materia di prevenzione dei rischi naturali.

Capo XII - Lavori e opere pubbliche

Art. 66

Funzioni della Regione.

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) organizzazione e gestione dell'osservatorio regionale dei lavori e opere pubbliche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi prezzi dei lavori e opere pubbliche nonché la verifica dell'attuazione degli interventi programmati e della spesa;

b) espressione di pareri in materia di lavori e opere pubbliche di competenza regionale e nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari, nonché svolgimento delle funzioni non più esercitate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dalla Commissione tecnica appalti e da altri analoghi organismi statali in conseguenza del riordino previsto dal D.Lgs. n. 112/1998;

c) svolgimento delle funzioni di "unità specializzate" anche a supporto dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 5 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni;

d) progettazione, appalto e direzione di lavori e opere pubbliche realizzate dalla Regione nonché per conto degli enti locali che ne facciano richiesta nei casi e con le modalità che verranno definite con successivi provvedimenti normativi;

e) organizzazione e gestione dello sportello per le pubbliche amministrazioni in materia di lavori ed opere pubbliche;

f) accertamento dei danni alle opere pubbliche in conseguenza di eventi calamitosi, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera c);

g) verifica delle priorità e programmazione degli interventi volti a ripristinare le infrastrutture e gli edifici pubblici danneggiati da eventi calamitosi ed alla rimozione dei pericoli, nonché a favorire il ritorno a normali condizioni di vita;

h) verifica di congruità e finanziamento degli interventi a favore dei privati per danni conseguenti a calamità naturali e ad eventi bellici;

i) la valutazione tecnico - amministrativa su:

1) progetti di lavori e opere pubbliche di competenza regionale;

2) progetti di lavori e opere pubbliche dichiarate di particolare interesse regionale in base ai criteri definiti da deliberazione della Giunta regionale da approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In via transitoria sono considerati di particolare interesse regionale i lavori e le opere pubbliche di cui all'articolo 18 della L.R. n. 18/1984, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, comma 2;

l) formazione e aggiornamento del catasto della rete elettrica regionale;

m) dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, espropriazione per pubblica utilità nonché occupazione temporanea d'urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza regionale.

2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed alla gestione di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione in rete con tensione fino a 150 Kv; ivi comprese le funzioni relative alla dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità dei lavori, l'espropriazione per pubblica utilità nonché l'occupazione temporanea d'urgenza;

b) le funzioni conferite dall'articolo 94, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998 in materia di edilizia di culto.

3. La Regione assicura, altresì, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 35, la consulenza ed assistenza nella realizzazione di lavori ed opere pubbliche, nonché nei confronti degli enti che ne facciano richiesta, in materia di procedure d'appalto di pubblici lavori, servizi e forniture ai sensi dell'*articolo 14 della legge 12 luglio 1991, n. 203* (Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152*, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa).

4. La Regione esercita le funzioni delegate dallo Stato in relazione alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3 della legge n. 59/1997, escluse le grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale, le opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica

ed edilizia, penitenziaria, la manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad ospitare uffici dell'amministrazione statale, espressamente mantenute dallo Stato ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998.

5. Con apposita Conferenza dei servizi sono acquisite tutte le intese, pareri, nulla osta comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche necessari per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse regionale.

Art. 67

Funzioni delle province.

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono trasferite alle province le seguenti funzioni amministrative:

a) la progettazione, l'approvazione, la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche di loro competenza;

b) le funzioni relative alla dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità dei lavori, l'espropriazione per pubblica utilità nonché l'occupazione temporanea d'urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza provinciale o soggetti ad autorizzazione provinciale e per la realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o soggetti privati e non localizzati nell'ambito territoriale delle comunità montane e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66, comma 2, lettera a);

c) l'accertamento dei danni alle opere pubbliche di loro competenza in conseguenza di eventi calamitosi.

Art. 68

Funzioni dei comuni.

1. Ai sensi dell'articolo 37, sono trasferite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) progettazione, approvazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche, di competenza comunale;

b) rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di linee per la distribuzione dell'energia elettrica a bassa tensione ⁽³⁴⁾;

c) ricevimento e conservazione degli atti relativi alle denunce di costruzioni in cemento armato e di strutture metalliche ai sensi della *legge 5 novembre 1971, n. 1086* (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica) ⁽³⁵⁾;

d) censimento dei danni subiti dai privati conseguenti a calamità naturali;

e) funzioni amministrative concernenti la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, l'espropriazione per pubblica utilità nonché l'occupazione temporanea d'urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza comunale o la cui autorizzazione compete al comune.

(34) Con *comunicato 14 febbraio 2002* è stato approvato il piano di trasferimento di funzioni agli enti locali in materia di opere pubbliche, di cui alla presente lettera.

(35) Con *comunicato 14 febbraio 2002* è stato approvato il piano di trasferimento di funzioni agli enti locali in materia di opere pubbliche, di cui alla presente lettera.

Art. 69

Funzioni delle Comunità montane.

1. Sono trasferite alle Comunità montane le seguenti funzioni amministrative:

a) progettazione, approvazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche di loro competenza,

b) dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, nonché funzioni amministrative connesse all'espropriazione per pubblica utilità e all'occupazione temporanea d'urgenza per la realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o soggetti privati e localizzati nell'ambito territoriale delle Comunità montane stesse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66, comma 2, lettera a).

Capo XIII - Protezione civile

Art. 70

Funzioni della Regione.

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono, al fine di ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento dell'azione pubblica, di garantire la sicurezza dei cittadini e di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici;

b) adozione, sentite le province, del programma di previsione e di prevenzione dei rischi, predisposto in sintonia con gli strumenti della programmazione e pianificazione socio-economica e territoriale, comprendente in particolare, l'identificazione dei rischi regionali, la quantificazione della vulnerabilità ambientale e l'individuazione degli interventi mitigatori;

c) [approvazione dei programmi provinciali di previsione e di prevenzione] ⁽³⁶⁾;

d) coordinamento dell'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225* (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), d'intesa con l'Agenzia nazionale di protezione civile e avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

e) coordinamento e organizzazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi d'intesa con l'Agenzia nazionale di protezione civile;

f) spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3 del D.Lgs n. 112/1998;

g) coordinamento delle iniziative, delle forme di collaborazione e di solidarietà in materia di protezione civile;

h) costituzione con gli enti locali di un patrimonio di risorse da utilizzare nelle emergenze anche attraverso la stipulazione di protocolli, convenzioni con soggetti pubblici e privati;

i) promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato e, in accordo con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con le province, relativa formazione e sviluppo;

j) promozione delle attività informativo-formative rivolte alla comunità regionale e in modo particolare alla scuola, tramite accordi programmatici con le istituzioni scolastiche;

k) promozione e formazione, in accordo con le direttive e gli organi nazionali, degli obiettori di coscienza in servizio civile utilizzati in attività di protezione civile.

(36) Lettera abrogata dall'*art. 26, comma 2, L.R. 14 aprile 2003, n. 7.*

Art. 71

Funzioni delle province.

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative:

a) l'adozione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi;

b) l'attuazione, in ambito provinciale, dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi e predisposizioni dei piani provinciali di protezione civile secondo gli indirizzi regionali;

c) l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b) della legge n. 225/1992 avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d) l'attuazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;

e) la vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile dei servizi urgenti anche di natura tecnica da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 225/1992;

f) gli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato e l'attuazione di periodiche esercitazioni e, in accordo con la Regione, di appositi corsi di formazione.

Art. 72

Funzioni dei comuni.

1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) l'attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali e provinciali;

b) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli per fronteggiare l'emergenza e necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) l'adozione, secondo gli indirizzi regionali e sulla base del piano provinciale, dei piani comunali e/o intercomunali di protezione civile anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge n. 142/1990 e in ambito montano tramite le comunità montane, nonché cura della loro attuazione;

d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari ad affrontare l'emergenza;

e) la vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

f) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale anche tramite la costituzione di gruppi comunali e intercomunali.

2. In caso di inerzia dei comuni, i piani di cui al comma 1, lettera c), vengono adottati dalle province.

Capo XIV - Protezione della natura

Art. 73

Funzioni della Regione.

1. La Regione adotta la Carta della natura di cui all'*articolo 3, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394* (Legge quadro sulle aree protette).

Art. 74

Funzioni delle province.

1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 36, sono trasferite alle province, ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge n. 142/1990, le seguenti funzioni amministrative:

a) approvazione dei progetti di tutela, conservazione, valorizzazione e risanamento dell'ambiente naturale;

b) autorizzazione alla raccolta di specie vegetali protette e relativa erogazione di contributi per la loro coltivazione e valorizzazione, ai sensi della *legge regionale 2 novembre 1982, n. 32* (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

1-bis. Sono di competenza delle province le funzioni amministrative di cui all'articolo 70, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 112/1998 ⁽³⁷⁾.

(37) Comma aggiunto dall'*art. 7, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Titolo IV

Formazione professionale ⁽³⁸⁾

Capo I - Formazione professionale

Art. 75

Finalità.

1. La Regione disciplina il conferimento delle funzioni amministrative di cui all'articolo 140 e seguenti del D.Lgs. n. 112/1998, con la finalità di garantire il più alto livello possibile di integrazione tra politiche formative, politiche del lavoro e politiche in materia di istruzione.

(38) Con *Delib.G.R. 21 dicembre 2001, n. 15-4882* è stato approvato lo schema generale operativo del programma di conferimento di funzioni in materia di formazione professionale alle province, in attuazione del presente titolo.

Art. 76

Funzioni della Regione.

1. Restano ferme le competenze della Regione così come disciplinate dalla L.R. n. 63/1995 salvo quanto disposto dall'articolo 77.

2. Gli atti di programmazione dell'offerta formativa previsti dalla L.R. n. 63/1995 e dalla *legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41* (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, stabiliscono anche le modalità di integrazione fra istruzione e formazione professionale.

3. Il piano annuale regionale è predisposto in concorso con le province ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 63/1995, sulla base delle indagini sui fabbisogni formativi ed in coerenza con le esigenze occupazionali delle diverse aree territoriali.

Art. 77
Funzioni delle province ⁽³⁹⁾.

1. Sono attribuite alle province, oltre a quelle già previste dalla legge regionale n. 63/1995, le seguenti ulteriori funzioni:

a) la gestione delle attività formative previste nelle direttive annuali di cui all'articolo 18 della L.R. n. 63/1995, ad eccezione di quelle relative all'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale, come individuate nelle medesime direttive. L'attribuzione ha luogo con gradualità a partire dal 1° gennaio 2001. Prima di tale data, la Regione può procedere, previa valutazione di modalità e tempi concordati con le province, all'attribuzione di alcune competenze gestionali ⁽⁴⁰⁾;

b) l'istituzione delle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 24 della L.R. n. 63/1995. A modifica di quanto previsto all'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 63/1995 il Presidente delle commissioni è designato dalla Provincia. Le commissioni possono essere integrate da un funzionario della Regione designato dall'Assessore regionale competente su specifica richiesta alla Provincia interessata, qualora sussistano le condizioni di carattere innovativo e sperimentale di rilevante interesse regionale;

c) il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalle province secondo standard stabiliti dalla Regione, d'intesa, con le province;

d) le funzioni e i compiti trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 144, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 112/1998 relativamente agli istituti professionali.

2. Le funzioni sono esercitate dalle province nel rispetto degli atti di indirizzo definiti dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 63/1995 e della legge regionale n. 41/1998.

3. Sono attribuiti alle province i compiti e le funzioni di coordinamento inerenti le attività di orientamento all'istruzione, lavoro e formazione professionale, già indicati nella L.R. n. 63/1995. La programmazione, il monitoraggio e il coordinamento inerente le attività di orientamento vengono predisposte dalla Regione previo parere delle province.

4. Salvo quanto previsto dalla L.R. n. 34/1998 in ordine all'assegnazione e al trasferimento del personale addetto alle funzioni attribuite, il personale regionale di cui al ruolo ad esaurimento istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della L.R. n. 63/1995 può essere trasferito alle province, previa intesa fra le amministrazioni interessate, per potenziare gli uffici provinciali a seguito dell'attribuzione delle competenze in materia di formazione e orientamento professionale.

(39) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 19 dicembre 2005, n. 48-1837*.

(40) Vedi, altresì, la *L.R. 10 giugno 2002, n. 15* recante, fra l'altro, disposizioni in materia di trasferimento di funzioni alle province relative alla formazione professionale.

Titolo V

Polizia amministrativa regionale e locale

Capo I - Disposizioni in materia di polizia regionale e regime autorizzatorio

Art. 78

Funzioni della Regione.

1. Ai sensi degli articoli 158, comma 2 e 162, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998, la Regione Piemonte è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie riservate alla propria competenza.
2. La Regione esercita in materia di polizia amministrativa e locale funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all'attività operativa ed alla formazione ed aggiornamento professionale dei corpi e dei servizi di polizia locale.

Art. 79

Funzioni degli enti locali.

1. Alle province, ai comuni, alle Comunità montane sono attribuite le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in tutte le materie ad essi conferite.
2. La Regione promuove l'esercizio in forma associata da parte dei comuni delle funzioni e dei compiti di polizia locale.

Art. 80

Competizioni su strade regionali.

1. È trasferito alle province il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonché gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale di cui all'*articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo codice della strada).
2. L'autorizzazione è rilasciata, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 285/1992, dalla provincia in cui ha luogo la partenza della gara, previa intesa con le altre province interessate ⁽⁴¹⁾.

(41) Articolo così sostituito dall'*art. 5, L.R. 19 luglio 2004, n. 16*. Il testo originario era così formulato: « Art. 80. Competizioni su strade regionali. 1. È attribuito alle province il rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo Codice della strada). L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza della gara previa intesa con le altre province interessate. Del provvedimento, è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza. »

Titolo VI

Turismo, Acque minerali e termali ⁽⁴²⁾

Capo I - Turismo

Art. 81

Oggetto.

1. Le disposizioni di cui al presente capo individuano, in riferimento alla materia "Turismo", le funzioni della Regione e quelle conferite agli Enti locali.

2. La Regione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede al riordino delle funzioni in materia di turismo con la legge di riforma della normativa di settore ⁽⁴³⁾.

(42) Il presente titolo, suddiviso nei capi I e II e comprendente gli articoli da 81 a 86, è stato aggiunto dall'*art. 8, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

(43) Il titolo VI, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 8, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 82

Funzioni della Regione.

1. Nelle more dell'efficacia del disposto di cui all'articolo 81, comma 2, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) interventi di sostegno, indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività in materia di turismo;

b) indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività e degli interventi per la promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine turistica istituzionale e dell'offerta turistica regionale;

c) predisposizione di programmi e progetti per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica e relativa programmazione di interventi finanziari per il miglioramento, la diversificazione e la specializzazione dell'offerta turistica regionale;

d) indirizzo e coordinamento dell'organizzazione turistica regionale e riconoscimento degli organismi di promozione e sviluppo dell'osservatorio del turismo regionale per l'elaborazione di statistiche turistiche regionali, per l'analisi dei mercati, della domanda e dell'offerta e per il monitoraggio dei risultati complessivi delle azioni di promozione e di gestione del sistema turistico regionale, anche attraverso il coordinamento dei sistemi informativi turistici provinciali;

e) definizione dei criteri e delle modalità per la tenuta di albi ed elenchi, per la concessione di riconoscimenti, nulla-osta e autorizzazioni per l'accertamento del possesso di standard e requisiti tecnici e professionali;

f) concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali riguardanti il turismo ⁽⁴⁴⁾.

(44) Il titolo VI, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 8, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 83

Funzioni degli Enti locali.

1. Nelle more dell'efficacia dei disposti di cui all'articolo 81, comma 2, sono di competenza degli Enti locali le funzioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Alla Provincia competono le funzioni relative a:

a) elaborazione del programma turistico provinciale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;

b) monitoraggio dello sviluppo del sistema di informazione e di accoglienza locale e della promozione turistica locale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;

c) sviluppo e gestione del sistema informativo turistico provinciale, con la collaborazione dei comuni, nell'ambito dell'osservatorio turistico regionale e la acquisizione, elaborazione e diffusione dei dati statistici e amministrativi sul movimento turistico, sulle strutture, le attività e i servizi turistici, compresa la tenuta di albi ed elenchi;

d) nulla-osta all'istituzione di uffici di Informazione ed accoglienza turistica (I.A.T.) e all'uso della relativa denominazione;

e) riconoscimento dei corsi di formazione per le professioni turistiche e l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio di attività turistiche, da individuare con specifica disciplina regionale;

f) concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie, nazionali e regionali riguardanti il turismo;

g) individuazione dei comuni rurali non montani ai fini delle deroghe alle attività agro-turistiche.

3. Sono trasferite alle Comunità montane le funzioni relative a:

a) individuazione dei comuni rurali montani ai fini delle deroghe alle attività agro-turistiche;

b) riconoscimento scuole di sci;

c) riconoscimento scuole di alpinismo e sci alpinismo;

d) accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci ⁽⁴⁵⁾;

e) accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina ⁽⁴⁶⁾.

4. Sono attribuite ai comuni le funzioni relative a:

a) valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio, anche attraverso le Comunità montane;

b) classificazione delle strutture ricettive;

c) autorizzazioni per l'esercizio dell'attività ricettiva;

d) gestione, anche associata, degli interventi di sviluppo e qualificazione turistica.

5. Sono conferite alle Camere di Commercio le funzioni relative all'accertamento di idoneità all'esercizio di impresa turistica ⁽⁴⁷⁾.

(45) Ai sensi di quanto disposto dall'*art. 15, comma 1, L.R. 26 novembre 2001, n. 33*, per l'esercizio delle funzioni trasferite dalla presente lettera le Comunità montane si avvalgono del Collegio regionale dei maestri di sci.

(46) Ai sensi di quanto disposto dall'*art. 16, comma 1, L.R. 26 novembre 2001, n. 33*, per l'esercizio delle funzioni trasferite dalla presente lettera le Comunità montane si avvalgono del Collegio regionale delle guide alpine.

(47) Il titolo VI, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 8, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Capo II - Acque minerali e termali

Art. 84

Oggetto.

1. Le disposizioni di cui al presente capo individuano, in riferimento alla materia "Acque minerali e termali", le funzioni della Regione e quelle conferite agli Enti locali ⁽⁴⁸⁾.

(48) Il titolo VI, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 8, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 85

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

- a) attività promozionale volta al complessivo rilancio turistico del comparto idrotermale;
- b) attività di osservatorio;
- c) sorveglianza sullo sfruttamento del patrimonio minerario e relativo monitoraggio.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate assicurando la partecipazione degli Enti locali ⁽⁴⁹⁾.

(49) Il titolo VI, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 8, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 86
Funzioni delle province.

1. Sono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative:

- a) il rilascio delle concessioni minerarie e dei permessi di ricerca di cui alla *legge regionale 12 luglio 1994, n. 25* (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali);
- b) la vigilanza mineraria sui lavori di ricerca di cui agli articoli 34 e 35, comma 1 della L.R. n. 25/1994;
- c) l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 della L.R. n. 25/1994;
- d) le funzioni di polizia mineraria in materia di acque minerali e termali così come stabilito dall'articolo 29 ⁽⁵⁰⁾.

(50) Il titolo VI, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 8, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

TITOLO VII

Urbanistica, Edilizia, Aree protette, Trasporti e Viabilità ⁽⁵¹⁾

Capo I - Ambito di applicazione

Art. 87
Oggetto.

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di "Urbanistica", "Edilizia", "Aree protette", "Trasporti" e "Viabilità" ⁽⁵²⁾.

(51) Il presente titolo, suddiviso nei capi I, II, III, IV, V (a sua volta ripartito nelle sezioni I e II) e comprendente gli articoli da 87 a 104, è stato aggiunto dall'*art. 9, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

(52) Il titolo VII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 9, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Capo II - Urbanistica e tutela dei beni ambientali

Art. 88

Rinvio.

1. La Regione, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, procede al riordino delle funzioni in materia di pianificazione territoriale, di approvazione degli strumenti urbanistici e di vigilanza urbanistica con la legge di riforma della *legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56* (Tutela ed uso del suolo) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Fino alla data di approvazione della legge di riordino di cui al comma 1, le funzioni attribuite alla Regione ed agli Enti locali rimangono stabilite dalla L.R. n. 56/1977.

3. La Regione, entro i termini di cui al comma 1, provvede al riordino delle funzioni in materia di pianificazione paesistica e di tutela del paesaggio attraverso la riforma della L.R. n. 56/1977 e della *legge regionale 3 aprile 1989, n. 20* (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) ⁽⁵³⁾.

(53) Il titolo VII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 9, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Capo III - Edilizia residenziale pubblica

Art. 89

Funzioni della Regione ⁽⁵⁴⁾.

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale;

b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore, attraverso il programma regionale per l'edilizia residenziale;

c) la predisposizione dei piani e dei programmi di intervento, inerenti il programma regionale per l'edilizia residenziale, sentite le province;

d) la definizione delle modalità e delle misure di incentivazione e di agevolazione;

e) la determinazione delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana, sentite le organizzazioni di rappresentanza e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore;

f) l'individuazione delle categorie degli operatori incaricati dell'attuazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento,

g) l'indicazione dei criteri per la scelta degli operatori per ciascuna delle categorie di cui alla lettera f);

h) l'adozione delle determinazioni relative alla gestione dei flussi finanziari;

i) la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie;

j) la definizione dei criteri in ordine ai massimali di costo e ai requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi e la determinazione dei limiti di costo;

k) la verifica della congruità dei costi e dell'utilizzo delle risorse finanziarie relativamente all'approvazione dei programmi attuati;

l) la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale;

m) la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici dell'edilizia residenziale pubblica;

n) la fissazione delle norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, nonché per la determinazione dei relativi canoni;

o) l'individuazione delle modalità di utilizzo del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti, in conformità ai criteri di cui all'articolo 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 112/1998;

p) la definizione, sentite le province, dell'assetto istituzionale degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, nonché dell'attività di controllo sugli stessi;

q) l'indirizzo e la vigilanza sull'attuazione dei programmi regionali da parte dei soggetti incaricati della loro realizzazione, nonché il controllo sul rispetto delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi ⁽⁵⁵⁾.

(54) Vedi, anche, la *Delib.C.R. 20 dicembre 2006, n. 93-43238*.

(55) Il titolo VII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 9, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 90
Funzioni delle province.

1. Le province predispongono e gestiscono, d'intesa con la Regione, un sistema informativo, articolato su base comunale, finalizzato all'individuazione del fabbisogno abitativo, nonché alla programmazione ed al coordinamento degli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. Sono trasferite, altresì, alle province le funzioni relative:

a) alla formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici e degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

b) alla vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile delle cooperative edilizie comunque fruitori di contributi pubblici, anche attraverso l'acquisizione dei verbali redatti a seguito delle ispezioni e revisioni ai sensi del decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e della *legge 31 gennaio 1992, n. 59* (Nuove norme in materia di società cooperative) ⁽⁵⁶⁾.

(56) Il titolo VII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 9, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 91
Funzioni dei comuni.

1. Sono trasferite ai comuni le funzioni relative a:

a) rilevazione del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, in collaborazione con la Provincia, ai fini dell'elaborazione dei dati per il sistema informativo di cui all'articolo 90, comma 1;

b) individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;

c) individuazione degli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi localizzati nel proprio territorio in linea con i criteri di cui all'articolo 89, comma 1, lettera g).

2. Sono delegate ai comuni le funzioni relative a:

a) accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;

b) accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi.

3. Sono, altresì, delegate ai comuni le funzioni relative a:

a) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;

b) autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevista dalle norme vigenti in materia;

c) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi in ordine alla realizzazione di ogni singolo intervento.

4. I comuni esercitano le funzioni di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale. È fatta salva la facoltà, per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, di avvalersi dell'Amministrazione regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 2, lettera a) e 3, lettere a) e b) ⁽⁵⁷⁾.

(57) Il titolo VII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 9, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Capo IV - Aree protette

Art. 92

Disposizioni generali ⁽⁵⁸⁾.

1. La Regione, nell'ambito dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione, delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile e della *legge 6 dicembre 1991, n. 394* (Legge quadro sulle Aree protette), garantisce e promuove, in modo unitario ed in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale che, assieme agli elementi antropici ad esso connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la tutela della biodiversità, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatica, sono perseguiti dalla Regione attraverso gli strumenti di conoscenza, di programmazione e di gestione, nonché attraverso la partecipazione, la promozione e l'istituzione di Aree protette.

3. I territori sottoposti al regime di tutela, con specifici provvedimenti dello Stato e della Regione, costituiscono il Sistema regionale delle Aree protette del Piemonte ⁽⁵⁹⁾.

(58) Ai sensi del presente articolo sono stati istituiti, con *L.R. 8 novembre 2004, n. 32*, i parchi naturali del Monte San Giorgio, del Monte Tre Denti-Freidour, di Conca Cialancia, del Colle del Lys e la riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx.

(59) Il titolo VII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 9, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 93

Funzioni della Regione.

1. Competono alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) gestione, attraverso enti strumentali di diritto pubblico, delle Aree protette di rilievo regionale;

b) esercizio del potere di commissariamento in caso di inadempienze da parte dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;

c) attività di indirizzo, vigilanza e supporto agli Enti locali ed ai soggetti gestori;

d) attività di supporto tecnico-scientifico agli Enti locali ed ai soggetti gestori anche attraverso il Comitato tecnico-scientifico di cui all'*articolo 21 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12* (Nuove norme in materia di Aree protette. "Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia"), come modificato dall'*articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1991, n. 19*;

e) promozione, predisposizione e coordinamento, attraverso il Centro di documentazione e ricerca sulle Aree protette di cui all'articolo 38 della L.R. n. 12/1990, delle attività di ricerca scientifica, pubblicistiche, promozionali e di immagine;

f) gestione dei procedimenti amministrativi relativi all'espressione dei pareri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie in sanatoria di cui all'*articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47* (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

g) approvazione dei bilanci dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;

h) approvazione dello Statuto dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;

i) tutte le competenze in materia non riservate allo Stato dal D.Lgs. n. 112/1998 e non delegate espressamente ad altri enti dalla presente legge.

2. Sono, altresì, riservate alla Regione le seguenti funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) approvazione del Piano regionale delle Aree protette secondo le procedure di partecipazione previste dall'articolo 2 della L.R. n. 12/1990 e dall'*articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36* (Adeguamento delle norme regionali in materia di Aree protette alla *legge 8 giugno 1990, n. 142* ed alla *legge 6 dicembre 1991, n. 394*);

b) istituzione delle Aree protette secondo le procedure dell'articolo 6 della L.R. n. 12/1990 e dell'*articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 47* (Norme per la tutela dei biotopi);

c) approvazione, contestualmente al bilancio annuale e pluriennale di previsione, del programma regionale di qualificazione e di valorizzazione del sistema regionale delle Aree protette. Il programma definisce gli obiettivi, le strategie, gli interventi e le risorse finanziarie necessarie con riferimento alle competenze dei settori regionali interessati;

d) approvazione del Programma di attività annuale o pluriennale predisposto dai soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale e determinazione e coordinamento delle risorse finanziarie occorrenti per la loro attuazione;

e) approvazione dei piani di gestione delle Aree protette;

f) approvazione del regolamento di utilizzo e di fruizione delle Aree protette predisposto dai soggetti gestori;

g) approvazione del piano pluriennale economico e sociale per lo sviluppo delle attività compatibili predisposto dalla Comunità del Parco, ove esistente, ed adottato dai soggetti gestori delle Aree protette;

h) ordinamento e piante organiche del personale delle Aree protette di rilievo regionale, determinazioni e modificazioni delle medesime, provvedimenti da approvare con apposite deliberazioni adottate dalla Giunta regionale;

i) determinazione, di intesa con i soggetti gestori e gli Enti locali, dei confini delle Aree contigue e definizione della loro disciplina;

l) approvazione, con la legge regionale di bilancio dell'ammontare delle risorse da assegnare, nell'anno di riferimento e per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ai soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale.

3. L'individuazione delle Aree protette di rilievo regionale ⁽⁶⁰⁾, provinciale ⁽⁶¹⁾ e locale è effettuata con l'approvazione del Piano regionale delle Aree protette di cui al comma 2, lettera a) oppure con i singoli provvedimenti istitutivi ⁽⁶²⁾.

(60) Il parco fluviale Gesso e Stura, istituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 19 febbraio 2007, n. 3*, è stato classificato dal medesimo comma di rilievo regionale, ai sensi del presente comma.

(61) Le aree protette istituite dall'*art. 1, comma 1, L.R. 8 novembre 2004, n. 32* sono state classificate dal comma 2 del medesimo articolo di rilievo provinciale, ai sensi del presente comma.

(62) Il titolo VII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 9, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 94

Funzioni delle province.

1. È attribuita alle province la gestione delle Aree protette di rilievo provinciale che viene esercitata direttamente oppure attraverso enti strumentali di diritto pubblico.

2. In tale ambito le province provvedono all'organizzazione del personale e all'indirizzo, al coordinamento, al controllo e alla vigilanza delle attività dei soggetti gestori, all'approvazione ed alla trasmissione alla Regione del programma annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione delle Aree protette di rilievo provinciale.

3. Sono, inoltre, delegate alle province le funzioni amministrative relative ai seguenti procedimenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni per interventi di modificazione dello stato dei luoghi, ove previste dai singoli provvedimenti istitutivi delle Aree protette e fino alla data di approvazione del piano d'area;

b) l'adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, ove previsti dai singoli provvedimenti istitutivi;

c) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 151 del D.Lgs. n. 490/1999;

d) l'adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 16, comma 7 della L.R. n. 20/1989.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3, lettere a) e c), riguardanti provvedimenti relativi ad Aree protette di rilievo regionale, sono rilasciate secondo le seguenti procedure:

a) l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia è assunta previo parere del soggetto gestore dell'Area protetta;

b) il parere è rilasciato dal soggetto gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine la Provincia può provvedere al rilascio dell'autorizzazione;

c) il provvedimento assunto dalla Provincia e la documentazione relativa vengono trasmessi immediatamente alla Regione che può annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; trascorso tale termine il provvedimento si intende approvato;

d) l'autorizzazione è rilasciata o negata dalla Provincia entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso inutilmente tale termine gli interessati possono richiedere l'autorizzazione alla Regione che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

5. I provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 3, lettere b) e d), riguardanti provvedimenti relativi ad Aree protette di rilievo regionale, sono rilasciati secondo le seguenti procedure:

a) il provvedimento di ripristino è assunto dalla Provincia previo parere del soggetto gestore dell'Area protetta. Ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, le violazioni alla limitazione relativa all'autorizzazione prevista per interventi che determinino modificazione dello stato dei luoghi comportano sempre l'obbligo del ripristino; il ripristino può anche configurarsi come mantenimento delle opere realizzate qualora queste non siano in contrasto con gli strumenti di pianificazione o con le disposizioni dei provvedimenti istitutivi;

b) ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, l'obbligo del ripristino per interventi che comportino alterazione o deterioramento delle caratteristiche ambientali dei luoghi è stabilito per tutte le aree classificate come Aree protette;

c) il provvedimento di ingiunzione di ripristino assunto dalla Provincia e la documentazione relativa sono trasmessi immediatamente alla Regione che può annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; trascorso tale termine il provvedimento si intende approvato;

d) il provvedimento di ingiunzione di ripristino è rilasciato dalla Provincia entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale riportante l'oggetto della violazione ⁽⁶³⁾.

(63) Il titolo VII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 9, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 95

Funzioni dei comuni e delle Comunità montane.

1. È attribuita ai comuni e alle Comunità montane la gestione delle Aree protette di rilievo locale che viene esercitata direttamente oppure attraverso enti strumentali di diritto pubblico.
2. I comuni e le Comunità montane provvedono all'organizzazione del personale e all'indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza delle attività dei soggetti gestori, all'approvazione ed alla trasmissione alla Regione del programma annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione delle Aree protette di rilievo locale ⁽⁶⁴⁾.

(64) Il titolo VII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 9, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Capo V - Trasporti e viabilità

Sezione I - Trasporti

Art. 96

Funzioni della Regione.

1. Competono alla Regione le funzioni amministrative relative:
 - a) alla disciplina della navigazione interna lacuale e fluviale nonché all'approvazione dei relativi progetti di intervento;
 - b) all'individuazione dei porti di interesse turistico regionale o comunale, sulla base di criteri determinati con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;
 - c) al rilascio di concessioni per l'utilizzo dei beni e delle aree del demanio della navigazione interna (lacuale e fluviale), in acqua ed a terra, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche, ricreative e commerciali di interesse regionale;
 - d) alla definizione dei criteri ed alla predisposizione dello schema tipo di atto di concessione per la gestione di porti di interesse turistico regionale a imprese pubbliche, private o miste costituite in conformità alle norme del codice civile ed alle disposizioni previste dalla *legge 17 maggio 1983, n. 217* (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), nonché a consorzi pubblici, privati e misti e ad enti pubblici da affidare con gara ad evidenza pubblica;
 - e) alla regolamentazione del sistema idroviario Padano-Veneto e dei servizi pubblici di linea per il lago Maggiore, da effettuarsi anche tramite consorzi o società cui possono partecipare gli enti locali interessati;
 - f) alla regolamentazione dell'utilizzo del demanio lacuale e fluviale, sentiti i comuni rivieraschi, stabilendo vincoli e limiti d'uso dei beni e delle aree ed indicando le vocazioni, le compatibilità ed i criteri di valutazione degli interventi;

g) alla programmazione degli interporti e dell'intermodalità, con esclusione di quelli indicati all'articolo 104, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 112/1998;

h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

i) alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture ferroviarie;

l) alla programmazione e finanziamento in materia di realizzazione di piste e percorsi ciclabili di interesse regionale, interregionale, interprovinciale, intercomunale;

m) alla programmazione e finanziamento in materia di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e previsti dai piani urbani del traffico;

n) agli interventi per assicurare il corretto esercizio delle vie navigabili ivi compresa la segnaletica;

o) all'approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti, nonché all'approvazione del regolamento di esercizio e del piano di soccorso, all'assenso alla nomina del direttore e del responsabile di esercizio e al benessere per l'apertura al pubblico esercizio degli impianti funiviari stessi ⁽⁶⁵⁾.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera o) sono esercitate dalla Regione fino alla approvazione di successiva deliberazione della Giunta regionale di trasferimento alle Comunità montane, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge ⁽⁶⁶⁾.

(65) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.G.R. 19 maggio 2003, n. 7/R* e poi il regolamento approvato con *D.P.G.R. 29 novembre 2004, n. 13/R* il cui art. 11 ha abrogato il precedente.

(66) Il titolo VII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 9, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 97

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative:

a) al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni nautiche che interessano due o più comuni, una o più province, regioni limitrofe o Stati esteri; nel caso in cui la manifestazione interessi più province le funzioni sono svolte dalla Provincia ove si svolge il percorso prevalente;

b) alla tenuta dei registri ed al rilascio delle licenze di abilitazione afferenti il servizio di trasporto pubblico di navigazione e ai relativi certificati di navigabilità ⁽⁶⁷⁾;

c) alla tenuta dei registri di costruzione delle navi e dei galleggianti;

d) al rilascio di estratti cronologici, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;

- e) al rilascio di giornali di bordo, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;
- f) al rilascio del registro dei reclami, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;
- g) al rilascio dell'inventario di bordo, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;
- h) alla tenuta dei registri e al rilascio della licenza di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni ad uso privato;
- i) al rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio degli autobus destinati al servizio di linea relativamente alle linee di propria competenza;

l) all'applicazione del *regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148* (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) per quanto di loro competenza.

2. Competono, altresì, alle province le seguenti funzioni in materia di trasporto pubblico di navigazione non di linea, relative:

a) alla predisposizione della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea;

b) alla predisposizione di apposite norme atte a consentire l'esercizio sovra-comunale dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, per quei raggruppamenti omogenei di comuni individuati dalle stesse, in considerazione dei seguenti fattori:

1) popolazione;

2) estensione territoriale e relative caratteristiche;

3) intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro;

4) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di persone;

5) altri fattori ambientali salienti e caratterizzanti il settore del trasporto pubblico di persone;

6) numero delle licenze e autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio;

c) alla predisposizione dei regolamenti tipo sull'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, definiti nel rispetto di quanto previsto dalla *legge 15 gennaio 1992, n. 21* (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

d) all'istituzione delle Commissioni consultive provinciali operanti in riferimento all'applicazione, da parte dei comuni, dei regolamenti tipo sull'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea ⁽⁶⁸⁾.

(67) Vedi la *Delib.G.R. 17 dicembre 2001, n. 35-4811* che ha emanato disposizioni attuative delle disposizioni di cui alla presente lettera.

(68) Il titolo VII, nel quale è compreso il presente articolo (poi modificato come indicato nella nota che precede), è stato aggiunto dall'*art. 9, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 98

Funzioni dei comuni e delle Comunità montane.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:

a) al rilascio delle concessioni per l'utilizzo dei beni e delle aree del demanio della navigazione interna (lacuale e fluviale), in acqua ed a terra, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche, ricreative e commerciali di interesse comunale e di affidamento della gestione dei porti di interesse turistico regionale secondo le modalità di cui all'articolo 96, comma 1, lettera d) ⁽⁶⁹⁾;

b) alla gestione dei porti turistici di interesse comunale; tale gestione è esercitata direttamente dai comuni oppure affidata in concessione a imprese per il turismo nautico pubbliche, private o miste, costituite in conformità alle norme del codice civile ed alle disposizioni previste dalla L. n. 217/1983, nonché a consorzi pubblici, privati e misti ed ad enti pubblici. I proventi derivanti dai canoni di concessione dei porti turistici di interesse comunale spettano al Comune competente per territorio. Competono, altresì, al Comune le funzioni relative alla determinazione ed alla riscossione del canone, nonché la gestione del relativo contenzioso. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le tasse di concessione, di cui all'*articolo 2 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 26* (Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi - Rimozione di unità da diporto, aeromobili e materiali vari), non sono più dovute ⁽⁷⁰⁾;

c) al rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e per gli spettacoli pirotecnici ed analoghi, interessanti le aree demaniali lacuali e fluviali;

d) alla progettazione ed esecuzione dei lavori afferenti alla costruzione di infrastrutture portuali, nonché delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;

e) all'approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti relativi a tranvie, scale mobili e ascensori in servizio pubblico, per la modifica di quelli esistenti, nonché all'autorizzazione per l'attivazione al pubblico esercizio degli stessi e per l'immissione di nuovo materiale rotabile;

f) all'approvazione di progetti relativi a sottoservizi alle tranvie, funicolari e cremagliere;

g) alla progettazione ed esecuzione dei lavori afferenti alla realizzazione di piste e percorsi ciclabili di interesse regionale;

h) alla progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e previsti dai Piani urbani del traffico (P.U.T.);

i) all'applicazione del R.D. n. 148/1931 per quanto di loro competenza;

l) alla manutenzione ed escavazione di porti turistici di interesse comunale.

2. Competono, altresì, ai comuni le seguenti funzioni in materia di servizi di trasporto di navigazione relative:

a) all'adozione dei regolamenti comunali sull'esercizio del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea, predisposti in conformità al regolamento tipo redatto dalla Provincia

competente territorialmente. Il regolamento comunale definisce la composizione della Commissione consultiva comunale, prevista dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 21/1992, le modalità di designazione dei suoi membri, il funzionamento dell'organo ed i suoi compiti istituzionali. I regolamenti per la disciplina dei servizi pubblici non di linea sono adottati dai comuni entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento tipo provinciale e previo parere della Commissione consultiva provinciale da formulare entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine il Comune approva il regolamento prescindendo dal parere medesimo;

b) al rilascio della licenza e dell'autorizzazione per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea;

c) alla determinazione del numero e del tipo dei natanti da adibire ai servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, in relazione alla metodologia di calcolo di cui all'articolo 97, comma 2, lettera a);

d) all'adozione di ogni altro atto connesso con l'esercizio delle funzioni sopra indicate.

3. Alle Comunità montane, oltre alle funzioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

a) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio di impianti a fune e tranviari;

b) l'approvazione dei progetti relativi a sottoservizi agli impianti funiviari ⁽⁷¹⁾.

(69) Con *Delib.G.R. 20 giugno 2005, n. 12-286* è stato individuato il terzo elenco di comuni piemontesi rivieraschi, lacuali e fluviali, a cui vengono attribuite le funzioni in materia di demanio idrico di cui alla presente lettera.

(70) Lettera così sostituita dall'*art. 11, L.R. 5 agosto 2002, n. 20*. Il testo originario era così formulato: «b) alla gestione dei porti turistici di interesse comunale; tale gestione è esercitata direttamente dai comuni oppure affidata in concessione a imprese per il turismo nautico pubbliche, private o miste costituite in conformità alle norme del codice civile ed alle disposizioni previste dalla L. n. 217/1983, nonché a consorzi pubblici, privati e misti e ad enti pubblici. A seguito dell'individuazione di cui all'articolo 96, comma 1, lettera b), non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della L.R. n. 26/1995;».

(71) Il titolo VII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 9, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 99

Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea.

1. In attuazione delle norme di cui all'articolo 6 della L. n. 21/1992, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso ciascuna delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Piemonte (C.C.I.A.A.), il ruolo provinciale dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea.

2. Le C.C.I.A.A. provvedono, attraverso le rispettive organizzazioni e strutture, agli adempimenti occorrenti per l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento del ruolo provinciale di cui

al comma 1, ivi compresi quelli concernenti lo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 6, comma 3, della L. n. 21/1992.

3. L'iscrizione nel ruolo, formato per ciascuna Provincia, costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza della Provincia medesima, della licenza o autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea.

4. Il ruolo provinciale è unico per i conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, di taxi e di noleggio.

5. Con regolamento regionale sono emanate le disposizioni concernenti:

a) le modalità ed i requisiti per l'iscrizione nel ruolo provinciale;

b) la composizione, la nomina, la durata e la sede della Commissione regionale per l'esame dei requisiti per l'idoneità all'esercizio del servizio ⁽⁷²⁾;

c) le modalità, gli argomenti e le materie di esame, di cui all'articolo 6, comma 3, della L. n. 21/1992, per l'accertamento del possesso del requisito di idoneità all'esercizio del servizio;

d) le norme relative all'iscrizione del ruolo;

e) le norme transitorie ⁽⁷³⁾.

(72) Vedi, anche, l'*art. 12, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

(73) Il titolo VII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 9, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 100 *Vigilanza.*

1. La Regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea e sull'attività delle scuole nautiche tramite la redazione di appositi regolamenti sulla base delle leggi di riferimento di settore ⁽⁷⁴⁾.

(74) Il titolo VII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 9, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Sezione II - Viabilità

Art. 101

Funzioni della Regione ⁽⁷⁵⁾.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, acquisito il parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, con riferimento al *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461* (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'*articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*), individua le strade da trasferire al demanio delle singole province e quelle da mantenere al demanio regionale.

2. La Regione esercita, in materia di viabilità, le seguenti funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:

a) programmazione, coordinamento e finanziamento della rete viaria trasferita dallo Stato, in coerenza con il piano regionale della mobilità e dei trasporti attraverso la formazione, di concerto con le Amministrazioni provinciali, di un piano triennale di investimenti e di interventi, da definirsi in base alle priorità regionali e provinciali, alle progettazioni e alle risorse finanziarie disponibili ⁽⁷⁶⁾;

b) programmazione e coordinamento della gestione della rete viaria demaniale regionale.

2-bis. Il piano triennale di investimenti ed interventi di cui al comma 2, lettera a), è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione entro il 30 novembre dell'anno di scadenza e, in prima applicazione, entro il 31 marzo 2002 ⁽⁷⁷⁾.

3. Relativamente alle tratte autostradali, interamente comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, la Regione provvede alla:

a) individuazione e approvazione delle concessioni di costruzione e di esercizio;

b) determinazione delle modalità operative per la predisposizione e l'approvazione dei piani finanziari delle Società concessionarie;

c) determinazione e adeguamento delle tariffe di pedaggio;

d) progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione mediante concessione;

e) verifica del rispetto delle convenzioni di costruzione e di esercizio da parte delle Società concessionarie;

f) determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed alla esposizione della pubblicità ⁽⁷⁸⁾.

(75) Con *Delib.C.R. 27 novembre 2002, n. 271-37720* è stato approvato il piano degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita ai sensi del presente articolo.

(76) Lettera così sostituita dall'*art. 17, comma 1, L.R. 6 agosto 2001, n. 19*. Il testo originario era così formulato: «a) programmazione, coordinamento e finanziamento della rete viaria trasferita dallo Stato, in coerenza con il piano regionale della mobilità e dei trasporti attraverso la formazione, di concerto con le Amministrazioni provinciali, di un piano triennale di investimenti, da definirsi in base alle priorità regionali e provinciali, alle progettazioni e alle risorse finanziarie disponibili;».

(77) Comma aggiunto dall'*art. 17, comma 2, L.R. 6 agosto 2001, n. 19*.

(78) Il titolo VII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 9, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 102

Funzioni delle province.

1. Le strade, già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale e regionale, sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 101, comma 1.

2. Sono, altresì, trasferite alle province le seguenti funzioni:

a) progettazione e costruzione degli interventi di attuazione della programmazione sulla rete provinciale nonché manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata delle strade demaniali provinciali trasferite dallo Stato e relativa vigilanza;

b) manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata e vigilanza delle strade demaniali regionali trasferite dallo Stato, secondo le modalità previste dall'articolo 104;

c) i poteri ed i compiti di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo codice della strada) anche sul demanio regionale; tali poteri e compiti possono essere delegati alle società a capitale misto;

d) classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali in attuazione della *legge regionale 21 novembre 1996, n. 86* (Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico. Delega alle province ed ai comuni);

e) determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed all'esposizione della pubblicità lungo le strade trasferite al demanio provinciale ⁽⁷⁹⁾.

(79) Il titolo VII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 9, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 103

Potere sostitutivo.

1. In caso di inadempienza rispetto al capitolato di prestazioni e costi standard, la Regione interviene con i poteri sostitutivi ai sensi degli *articoli 14 e 15 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34* (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) con costi a carico della Provincia inadempiente.

2. La Regione, in caso di accertata inadempienza, si riserva di presentare richiesta al Ministero dei lavori pubblici di sospensione e di trasferimento alla Regione delle risorse attribuite alle province per la gestione del demanio stradale regionale ⁽⁸⁰⁾.

(80) Il titolo VII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 9, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 104

Gestione delle reti di interesse regionale e provinciale ⁽⁸¹⁾.

1. [La Regione, con apposito provvedimento legislativo ⁽⁸²⁾ da approvare entro il 31 marzo 2001, costituisce l'Agenzia regionale delle Strade del Piemonte (A.R.E.S.-PIEMONTE), per esercitare le funzioni di attuazione della programmazione della rete stradale demaniale regionale] ⁽⁸³⁾.

2. La Regione e le province, per la gestione delle reti di interesse regionale e provinciale trasferite dallo Stato, possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 99, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998 ⁽⁸⁴⁾.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione determina:

a) le procedure e le modalità per l'approvazione dei progetti sulla rete stradale demaniale regionale;

b) le procedure e le modalità per la gestione amministrativa della rete stradale demaniale regionale ⁽⁸⁵⁾.

(81) Rubrica così sostituita dall'*art. 11, comma 3, L.R. 6 agosto 2007, n. 19*. Il testo originario era così formulato: «Agenzia regionale delle Strade - A.R.E.S.-PIEMONTE.».

(82) Vedi, al riguardo, la *L.R. 6 agosto 2001, n. 19*.

(83) Comma abrogato dall'*art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 6 agosto 2007, n. 19*.

(84) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 3, L.R. 6 agosto 2007, n. 19*.

(85) Il titolo VII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 9, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Titolo VIII

Servizi alla persona e alla comunità ⁽⁸⁶⁾

Capo I - Ambito di applicazione

Art. 105

Oggetto.

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi di competenza della Regione in tema di "sanità veterinaria" e "salute umana", "servizi sociali", "istruzione ed edilizia scolastica", "beni, attività culturali e spettacolo", "politiche giovanili" ⁽⁸⁷⁾.

(86) Il presente titolo, suddiviso nei capi I, II, III, IV, V, VI e comprendente gli articoli da 105 a 135, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

(87) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Capo II - Tutela della salute

Art. 106

Oggetto.

1. Il presente capo individua le competenze della Regione e degli enti locali per la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi in tema di salute umana e di sanità veterinaria così come definiti dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 112/1998 ⁽⁸⁸⁾.

(88) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 107

Funzioni della Regione.

1. Nell'ambito dei conferimenti di cui al Capo I "Tutela della salute" del titolo IV del D.Lgs. n. 112/1998 la Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in tema di salute umana e sanità veterinaria in conformità con la normativa nazionale di settore.

2. In particolare la Regione:

a) adotta strumenti di programmazione e di pianificazione, definendo gli obiettivi di prevenzione e cura nel quadro del piano sanitario nazionale e dei piani nazionali di settore;

b) organizza il sistema degli interventi e delle prestazioni sanitarie, assicurando in modo omogeneo sul territorio regionale il conseguimento di livelli essenziali di assistenza;

c) definisce l'ordinamento sanitario regionale, stabilendo i criteri e le modalità operative per il coordinamento dell'offerta sanitaria di strutture pubbliche e accreditate;

d) fissa gli obiettivi di offerta e gli standard di prestazione delle Aziende sanitarie locali (A.S.L.) e delle Aziende sanitarie ospedaliere (A.S.O.), all'interno dei vincoli economico-finanziari stabiliti in sede di approvazione del bilancio di previsione;

e) emana norme per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle A.S.L., e delle A.S.O., così come stabilito dall'*articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229* (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma dell'*art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419*);

f) adotta principi e criteri, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 229/1999, relativi alle modalità di gestione e di funzionamento delle A.S.L. e delle A.S.O. con particolare riferimento all'efficienza e all'efficacia dei servizi sanitari;

g) fissa i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie, nonché i criteri per il loro accreditamento secondo quanto stabilito dall'articolo 8-quater del D.Lgs. n. 229/1999;

h) definisce i criteri mediante i quali i comuni concorrono all'integrazione delle prestazioni socio-sanitarie;

i) verifica la conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1998, nonché esercita la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;

l) svolge, avvalendosi di personale appositamente individuato all'interno del Servizio sanitario regionale (S.S.R.), le funzioni amministrative relative alla verifica di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici e caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.

3. La Regione disciplina con legge di attuazione del D.Lgs. n. 229/1999 l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 ⁽⁸⁹⁾.

(89) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 108

La Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria.

1. La Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 502/1992, è l'organo attraverso cui gli enti locali territoriali concorrono alla definizione e alla valutazione delle politiche regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria.

2. La Conferenza esprime parere, entro sessanta giorni dalla richiesta:

- a) sulla proposta di piano socio-sanitario regionale;
- b) sulla proposta di piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
- c) sulla relazione socio-sanitaria regionale.

3. La Conferenza può formulare proposte sui documenti di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. La Conferenza valuta lo stato dell'organizzazione e l'efficacia dei servizi; a questo fine, la Giunta regionale trasmette alla Conferenza i documenti di verifica sullo stato di attuazione della programmazione regionale.

5. La Conferenza, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dal medesimo o da suo delegato ed è così composta:

a) dal sindaco della città di Torino, o un suo delegato, nella sua qualità di Presidente delle conferenze dei presidenti di circoscrizione di cui all'*articolo 15, comma 5, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10* (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali);

b) dai presidenti delle conferenze dei sindaci delle ASL;

c) dai presidenti delle province piemontesi;

d) da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani;

e) da due rappresentanti della Lega delle autonomie locali;

f) da un rappresentante della Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia;

g) da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani;

h) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative a livello regionale;

i) da un rappresentante del terzo settore.

6. I componenti di cui al comma 5, lettere d), e), f), g), h) e i), sono designati dalle rispettive organizzazioni di appartenenza.

7. Le modalità di funzionamento della Conferenza e delle sue eventuali articolazioni sono disciplinate da apposito regolamento, approvato con deliberazione della Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente. Il medesimo provvedimento definisce altresì le modalità di raccordo della stessa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'*articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34* (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) ⁽⁹⁰⁾.

(90) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 6, L.R. 6 agosto 2007, n. 18*. Il testo originario era così formulato: «Art. 108. Istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale. 1. In attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502* (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'*articolo 1 della legge 23 ottobre*

1992, n. 421) è istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale per l'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge.

2. La Conferenza è costituita da:

- a) il Sindaco del Comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'A.S.L. coincida con quello del Comune;
- b) il Presidente della Conferenza dei Sindaci ovvero i Presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'A.S.L. sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune;
- c) il Presidente della Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) - Piemonte;
- d) il Presidente dell'Unione province piemontesi (U.P.P.);
- e) il Presidente dell'Unione nazionale comuni Comunità enti montani (U.N.C.E.M.) - Delegazione Regionale Piemontese;
- f) il Presidente della Lega delle Autonomie locali del Piemonte;
- g) il Presidente della Consulta unitaria dei piccoli comuni del Piemonte.

3. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale alla Sanità, su delega del Presidente della Giunta regionale. Alle sedute della Conferenza partecipano il componente della Giunta regionale competente in materia socio-sanitaria e il Presidente dell'Amministrazione provinciale interessata.

4. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui all'articolo 3-bis, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 502/1992 riguardano i direttori generali di A.S.O., la Conferenza è integrata con il Sindaco del Comune capoluogo della Provincia in cui è situata l'Azienda.

5. La designazione del componente del collegio sindacale di A.S.O. spettante all'organismo di rappresentanza dei comuni viene effettuata dalla Conferenza integrata con il Sindaco del Comune capoluogo della Provincia in cui è situata l'Azienda.

6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza e di raccordo della stessa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 6 della L.R. n. 34/1998.».

Art. 109
Funzioni delle A.S.L.

1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio del certificato di idoneità e la patente di abilitazione all'impiego di gas tossici, di cui al *regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147* (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici), per gli operatori che eseguono operazioni relative al predetto impiego, nonché la revisione, la revoca e la sospensione della patente di abilitazione all'uso di gas tossici, la tenuta del registro delle matricole delle persone abilitate, sono subdelegate all'A.S.L. n. 1 di Torino per tutto il territorio regionale.

2. Sono altresì subdelegate all'A.S.L. n. 1 le funzioni amministrative relative alla composizione, modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 32 del R.D. n. 147/1927.

3. Sono delegate alle A.S.L. le funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene degli alimenti e nutrizione, veterinaria e le funzioni amministrative di cui agli articoli 228, limitatamente a quanto attiene alla costruzione dei cimiteri ed ai relativi obblighi, 338 e 345 del *regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265* (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).

4. Ferme restando le funzioni, già di competenza delle A.S.L., di accertamento sanitario inerente la concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'articolo 130, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998, sono trasferite alla A.S.L. le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusione e somministrazione di emoderivati di cui alla *legge 25 febbraio 1992, n. 210* (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e successive modificazioni e integrazioni, nonché di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria di cui all'*articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362* (Disposizioni urgenti in materia sanitaria). Le modalità degli accertamenti sanitari sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale. Restano di competenza della Regione le funzioni relative all'esame delle domande di indennizzo di seconda istanza ⁽⁹¹⁾.

(91) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 110

Modificazione alla L.R. n. 30/1982.

1. La lettera e) del *comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30* (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari) è abrogata ⁽⁹²⁾.

(92) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 111

Funzioni in materia di interventi di urgenza.

1. Spettano alla Regione ed ai comuni le funzioni in materia di interventi di urgenza di cui all'articolo 117 del D.Lgs. n. 112/1998 ⁽⁹³⁾.

(93) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 112

Funzioni in materia di pubblicità sanitaria.

1. L'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui alla *legge 5 febbraio 1992, n. 175* (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), riguardo a case di cura private, ambulatori veterinari, gabinetti medici e ambulatori mono o polispecialistici, inclusi i laboratori delle analisi cliniche e gli stabilimenti di cure fisiche di recupero e di rieducazione funzionale è delegata al Comune sul territorio del quale insiste la struttura che, avvalendosi della A.S.L. competente per territorio, provvede alla vigilanza e all'adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti dei contravventori. Dell'avvenuto accertamento di violazioni e dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori, il Sindaco dà comunicazione all'Assessore alla Sanità della Regione entro otto giorni ⁽⁹⁴⁾.

(94) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Capo III - Servizi sociali

Art. 113

Oggetto.

1. Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione e degli Enti locali nel sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, così come definito dalla *legge 8 novembre 2000, n. 328* (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ⁽⁹⁵⁾.

(95) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 114

Funzioni della Regione.

[1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) l'adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione socio-sanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando il sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale;

c) la definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonché gli strumenti e le modalità di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi sociali;

d) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o privata;

e) l'istituzione del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;

f) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

g) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli per l'acquisto di servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

h) la promozione di forme di assistenza tecnica per gli enti gestori dei servizi sociali, predisponendo strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;

i) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi;

j) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento o delega;

k) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;

l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato;

m) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati;

n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto nazionale previdenza sociale (I.N.P.S.), ai sensi dell'*articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001) dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'articolo 130, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998 e la relativa legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, nonché la determinazione e la concessione di eventuali benefici aggiuntivi, rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, a favore degli invalidi civili;

o) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della legge n. 328/2000;

p) in via transitoria, fino all'entrata in vigore della legge regionale di recepimento dei provvedimenti nazionali attuativa dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge n. 328/2000,

l'autorizzazione e la vigilanza relative alle Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) gestite direttamente dalle A.S.L.;

q) la tenuta e la pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nonché dell'albo regionale delle cooperative sociali, quali aggregazioni delle sezioni provinciali degli stessi;

r) in via transitoria, fino all'emanazione della legge regionale attuativa del decreto legislativo sulla disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.):

1) il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato delle I.P.A.B.;

2) l'esercizio di tutte le funzioni concernenti le I.P.A.B. previste dalla *legge 17 luglio 1890, n. 6972* (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) fatte salve quelle oggetto di delega di cui all'articolo 115;

3) l'approvazione di modifiche statutarie e istituzionali, comprese le estinzioni, delle ex I.P.A.B. privatizzate] ⁽⁹⁶⁾.

(96) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*. Il presente articolo è stato abrogato poi dall'*art. 65, comma 2, L.R. 8 gennaio 2004, n. 1*.

Art. 115

Funzioni delle province ⁽⁹⁷⁾.

[1. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni amministrative:

a) il concorso alla programmazione regionale mediante la presentazione di proposte, concordate con gli enti gestori dei servizi sociali, contenenti l'indicazione delle attività da svolgersi sul territorio di competenza nel periodo di riferimento della programmazione stessa e individuate sulla base dei bisogni rilevati sul territorio medesimo;

b) la promozione del coordinamento dei servizi sociali locali, affinché si realizzi un'equilibrata distribuzione di servizi sul proprio territorio, mediante l'istituzione di apposite conferenze con gli enti gestori dei servizi sociali e con gli altri soggetti del proprio territorio coinvolti nella realizzazione dei servizi;

c) la raccolta ed elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi del territorio di competenza, anche con analisi mirate su fenomeni rilevanti in ambito provinciale, in raccordo con i sistemi informativi dei servizi sociali regionali e locali;

d) la diffusione, di concerto con gli enti gestori precitati, dell'informazione in materia di servizi sociali sul proprio territorio;

e) l'istituzione dell'ufficio provinciale di pubblica tutela per l'esercizio di funzioni di tutore ad esse deferite dalle competenti autorità giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorità stesse.

2. Sono trasferite alle province le seguenti funzioni amministrative:

a) l'istituzione della sezione provinciale dell'albo delle cooperative sociali, l'iscrizione e la cancellazione dall'albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

b) l'istituzione della sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

c) il rilascio delle autorizzazioni all'attivazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, la nomina delle commissioni esaminatrici e il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalla Regione;

d) l'autorizzazione agli svincoli di destinazione degli asili-nido comunali realizzati con i piani di finanziamento regionale.

3. Sono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative:

a) in via transitoria, fino all'emanazione della legge regionale attuativa del decreto legislativo sulla disciplina delle I.P.A.B.:

1) la vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle I.P.A.B.;

2) la nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle I.P.A.B., quando questa sia di competenza regionale e la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di Amministrazione delle I.P.A.B. nei casi previsti dalla legge;

b) le funzioni di controllo pubblico, previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile, sull'amministrazione delle persone giuridiche private di cui all'articolo 12 del codice civile, operanti in materia di servizi sociali;

c) la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali, ad eccezione di quelli previsti dagli *articoli 16 e 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18* (Norme di attuazione della *legge 8 novembre 1991, n. 381* "Disciplina delle cooperative sociali"), sulla base di criteri e modalità definiti dalla Regione, d'intesa, con le province;

d) la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;

e) la concessione di contributi per la gestione degli asili-nido comunali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province ⁽⁹⁸⁾;

f) la predisposizione dei piani territoriali provinciali di intervento ai sensi della *legge 28 agosto 1997, n. 285* (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e il relativo controllo gestionale dei progetti e dei contributi] ⁽⁹⁹⁾.

(97) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 5 agosto 2002, n. 114-6946*.

(98) Vedi, anche, la *Circ.Ass. 9 luglio 2001, n. 8531*.

(99) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*. Il presente articolo è stato abrogato poi dall'*art. 65, comma 2, L.R. 8 gennaio 2004, n. 1*.

Art. 116
Funzioni dei comuni.

[1. I comuni, in forma singola o associata, mediante gestione diretta o delegata, secondo quanto stabilito dalla legge regionale sull'ordinamento dei servizi sociali:

a) programmano e realizzano il sistema locale degli interventi sociali a rete , stabilendone le forme di organizzazione, i principi di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed erogano i relativi servizi;

b) esercitano le funzioni in materia di servizi sociali già di competenza delle province, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della L. n. 328/2000 e secondo quanto sarà previsto da specifica legge regionale in materia;

c) sono titolari delle funzioni amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale, fatto salvo quanto previsto, in via transitoria, al comma 2;

d) elaborano ed adottano, mediante un accordo di programma i piani di zona relativi agli ambiti territoriali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

e) promuovono forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra i cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

f) coordinano programmi, attività, progetti degli enti che operano nell'ambito di competenza tramite operatività tra i servizi che realizzano attività, volte all'integrazione sociale, ed intese con le A.S.L., per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

g) adottano la carta dei servizi di cui all'articolo 13 della L. n. 328/2000 e garantiscono ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

2. In via transitoria, fino all'entrata in vigore della legge regionale di recepimento dei provvedimenti nazionali attuativi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della L. n. 328/2000, sono delegate alle A.S.L. le seguenti funzioni amministrative:

a) autorizzazioni e vigilanza relative alle RSA non gestite direttamente dalle A.S.L.;

b) autorizzazioni e vigilanza relative ai presidi socio-assistenziali, ad esclusione dei presidi ubicati nel Comune di Torino, per i quali le attività suddette vengono svolte dal Comune stesso] ⁽¹⁰⁰⁾.

(100) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*. Il presente articolo è stato abrogato poi dall'*art. 65, comma 2, L.R. 8 gennaio 2004, n. 1*.

Art. 117
Funzioni delle A.S.L.

[1. È trasferita alle A.S.L., l'assegnazione delle indennità spettanti ai cittadini affetti da tubercolosi (TBC) non assistiti dall'I.N.P.S., ai sensi della *legge 4 marzo 1987, n. 88* (Provvedimenti a favore dei tubercolotici)]⁽¹⁰¹⁾.

(101) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*. Il presente articolo è stato abrogato poi dall'*art. 65, comma 2, L.R. 8 gennaio 2004, n. 1*.

Art. 118
Modificazioni ed abrogazioni alla L.R. n. 18/1994 e alla L.R. n. 62/1995.

1. ...⁽¹⁰²⁾.

2. La lettera b) del *comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62* (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali) è abrogata⁽¹⁰³⁾.

(102) Aggiunge la lettera d-bis) al *comma 1 dell'art. 22, L.R. 9 giugno 1994, n. 18*.

(103) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Capo IV - Istruzione, edilizia scolastica e diritto allo studio universitario

Art. 119
Oggetto.

1. Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione, delle province e dei comuni in materia di istruzione, edilizia scolastica e diritto allo studio universitario⁽¹⁰⁴⁾.

(104) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 120
Funzioni della Regione.

1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti la determinazione degli indirizzi, modalità ed attuazione degli interventi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale in materia di:

a) interventi ordinari e straordinari per il diritto allo studio, questi ultimi con particolare riguardo all'integrazione scolastica degli allievi portatori di handicap, nonché attuazione di interventi di diritto allo studio di preminente interesse regionale rivolti alla qualificazione del processo educativo;

b) osservatorio sulla scolarità e anagrafe dell'edilizia scolastica;

c) piano di riparto dei fondi statali per il programma di edilizia scolastica ed approvazione delle norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi.

2. La Regione esercita, altresì, le funzioni amministrative delegate ai sensi dell'articolo 138 del D.Lgs. n. 112/1998 ⁽¹⁰⁵⁾.

(105) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 121

Funzioni delle province.

1. Sono di competenza delle province le funzioni riguardanti l'istruzione secondaria superiore, di cui all'articolo 139 del D.Lgs. n. 112/1998.

2. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi, in favore di comuni, loro forme associative e Comunità montane, per mirati limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre e impianti ginnico-sportivi, nonché per gli interventi urgenti per esigenze di sicurezza ed igiene ⁽¹⁰⁶⁾.

(106) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 122

Funzioni dei comuni.

1. Sono di competenza dei comuni le funzioni relative al diritto allo studio di cui agli articoli 42 e 45 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'*articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*), nonché quelle relative all'edilizia scolastica riguardanti le scuole materne, elementari e medie inferiori, aventi interesse locale; sono altresì posti in capo ai comuni i compiti e le funzioni riguardanti l'istruzione fino alla secondaria inferiore, indicati nell'articolo 139 del D.Lgs. n. 112/1998 ⁽¹⁰⁷⁾.

(107) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 123

Diritto allo studio e programmazione dello sviluppo universitario.

1. In materia di diritto allo studio universitario e di programmazione dello sviluppo universitario sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) programmare e sostenere finanziariamente, d'intesa con gli Atenei nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento di cui all'*articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25* (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento a norma dell'*articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59*), lo sviluppo e la qualificazione degli insediamenti universitari e l'attivazione di nuove facoltà;

b) programmare e sostenere la realizzazione delle residenze universitarie per gli studenti fuori sede e per la mobilità internazionale nonché i servizi di supporto all'attività formativa degli studenti universitari;

c) definire i criteri ed erogare i benefici agli studenti capaci e meritevoli che siano privi di mezzi;

d) erogare i benefici straordinari per gli studenti in particolari condizioni di disagio.

2. Le province ed i comuni concorrono all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) secondo il principio di sussidiarietà e nell'ambito della programmazione ⁽¹⁰⁸⁾.

(108) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Capo V - Beni, attività culturali e spettacolo

Art. 124

Funzioni della Regione.

1. Ferme restando le competenze riservate allo Stato ai sensi del D.Lgs. n. 490/1999 ed ai sensi degli articoli 149, 150, 152 e 153 del D.Lgs. n. 112/1998, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) in materia di beni culturali:

1) favorire e sostenere, anche con il concorso dello Stato e degli Enti locali, la conservazione, la manutenzione, la sicurezza, il restauro, la gestione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali;

2) definire, di concerto con gli Enti locali, le modalità e gli standard per il riconoscimento dei soggetti pubblici e privati cui sono affidati la gestione, la valorizzazione e la promozione di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali ed aree archeologiche, favorendo la creazione di sistemi integrati;

3) definire, di concerto con lo Stato e con gli Enti locali, le modalità e gli standard di funzionamento di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali, aree archeologiche e loro sistemi;

4) vigilare sulla gestione di musei, biblioteche, complessi monumentali ed aree archeologiche di competenza regionale;

5) assumere l'iniziativa ai fini dell'esercizio da parte dello Stato della funzione di opposizione del vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 149, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/1998 e del D.Lgs. n. 490/1999;

6) incrementare il patrimonio pubblico di beni culturali sia mediante acquisto diretto, sia mediante l'esercizio del diritto di prelazione o di esproprio con le modalità previste dagli articoli 60, 61 e 91 del D.Lgs. n. 490/1999, sia con il sostegno agli Enti locali nell'esercizio delle medesime funzioni;

7) promuovere e coordinare il censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali, in concorso con gli enti pubblici e privati interessati, secondo metodologie e standard definiti ai sensi dell'articolo 149, comma 4, lettera e) del D.Lgs. n. 112/1998, utilizzando tecnologie informatiche ed istituendo il Centro regionale di documentazione dei beni culturali;

8) promuovere studi, ricerche e sperimentazioni ed istituire, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, secondo i criteri generali definiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 149, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 112/1998 con gli Atenei e con altri istituti di ricerca, laboratori e scuole in materia di conservazione, sicurezza e restauro dei beni culturali;

9) progettare, realizzare e coordinare gli interventi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale concernenti la conservazione, la sicurezza, il restauro, la gestione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali;

10) promuovere l'istituzione o partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, consorzi o società o stipulare convenzioni con terzi per la gestione di beni o l'erogazione di servizi culturali;

11) sostenere e realizzare studi, incontri, mostre, pubblicazioni, eventi ed altre iniziative volte a favorire la conoscenza e la fruizione dei beni culturali anche a fini educativi e turistici promuovendo la conoscenza della Regione in Italia e all'estero;

12) stipulare atti di concertazione con le autorità religiose per la salvaguardia, la conservazione e la fruizione del loro patrimonio culturale;

13) sostenere l'attività degli istituti culturali che raccolgono, conservano e rendono di pubblica fruizione collezioni bibliografiche, archivistiche o documentali così come previsto dalla *legge regionale 3 settembre 1984, n. 49* (Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni ed associazioni di rilievo regionale);

14) promuovere lo studio, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, associativo e musicale regionale;

15) individuare i profili professionali del personale addetto alla gestione e valorizzazione dei beni culturali, promuovendone la formazione;

16) sostenere l'editoria e favorire le iniziative volte alla promozione dei prodotti editoriali e della lettura;

b) in materia di attività culturali e spettacolo:

1) promuovere le attività espositive e le arti visive;

2) tutelare, valorizzare e promuovere l'originale patrimonio linguistico del Piemonte come indicato all'*articolo 1 della legge regionale 17 giugno 1997, n. 37* (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 26 "Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte");

3) promuovere le attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, circensi e dello spettacolo viaggiante, rassegne e festival, diffondere le attività di spettacolo sul territorio regionale, promuovere il recupero e l'ammodernamento delle sedi culturali e di spettacolo;

4) promuovere le attività formative di scuole e istituti musicali, tenere e aggiornare l'albo regionale degli insegnanti per i corsi di orientamento musicale e bandistico, promuovere l'istituzione e sostenere le università popolari e della terza età e, più in generale, la promozione delle attività di educazione permanente.

2. Sono da considerarsi inoltre di competenza regionale:

a) le iniziative organizzate da enti, associazioni e istituzioni, la cui costituzione sia stata promossa dalla Regione o a cui la Regione partecipi, o quelli i cui rapporti con la Regione siano regolati da convenzione o da atti di concertazione;

b) le iniziative il cui svolgimento coinvolga più province o comunque un territorio molto ampio.

3. La Regione si riserva altresì la promozione ovvero l'organizzazione di iniziative e manifestazioni di particolare rilievo culturale o turistico.

4. La Regione adotta il piano triennale degli interventi in materia di beni e attività culturali e spettacolo, sentita la Conferenza Permanente Regione Autonomie-locali di cui alla L.R. n. 34/1998.

5. Il Consiglio regionale, anche su iniziativa e proposta delle province, sentita la competente commissione consiliare, approva gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, privilegiando la stipulazione di accordi, convenzioni e intese.

6. La Regione opera al fine di favorire la gestione integrata dei servizi culturali a livello di sistemi territoriali o tematici rendendosi garante della autonomia scientifica e amministrativa.

7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e dell'articolo 125, gli uffici regionali si avvalgono dei servizi culturali delle province, delle Comunità montane e dei comuni, secondo il principio di sussidiarietà ⁽¹⁰⁹⁾.

(109) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5.*

Art. 125

Funzioni della Regione in materia di tutela dei beni librari.

1. Ai sensi degli *articoli 7, 8, 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3* (Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici) e del Titolo I, Capo I e Titolo IV, Capo V del D.Lgs. n. 112/1998 e dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 490/1999, compete alla Regione:

a) vigilare sulla conservazione e sulla riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli, dei libri, delle stampe e delle incisioni rare e di pregio non appartenenti allo Stato e curare la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di tali beni;

b) notificare l'importante interesse storico, artistico o bibliografico ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 490/1999 ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 490/1999;

c) emanare autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la conservazione, l'integrità, la sicurezza, la corretta manutenzione, la prevenzione dei danni e il restauro dei beni di cui alle lettere a) e b), anche in occasione di esposizioni bibliografiche, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'articolo 9, lettera e) del D.P.R. n. 3/1972 e dell'articolo 39 del D.Lgs. n. 490/1999;

d) vigilare sull'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 490/1999 per quel che concerne le alienazioni e le permutate delle raccolte di importante interesse possedute da enti e da privati;

e) proporre allo Stato gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericolo di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti in materia;

f) esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione ai sensi del Titolo I, Capo IV, del D.Lgs. n. 490/1999;

g) operare le ricognizioni delle raccolte private ⁽¹¹⁰⁾.

(110) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5.*

Art. 126

Funzioni delle province.

1. Ferme restando le competenze e le funzioni assegnate allo Stato dal D.Lgs. n. 490/1999 e dagli articoli 149, 150, 152 e 153 del D.Lgs. n. 112/1998, le province esercitano tutte le

funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo culturale delle Comunità di riferimento, nonché tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativamente agli interventi che riguardino zone intercomunali o l'intero territorio provinciale.

2. In particolare alle province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

a) in materia di beni culturali:

1) la promozione ed il coordinamento delle reti provinciali di servizi culturali in materia di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni culturali del proprio territorio, a carattere provinciale o sovracomunale in accordo con i comuni e gli enti interessati;

2) la promozione ed il coordinamento delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale del settore;

3) il coordinamento dell'attività di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali del proprio territorio, collaborando alla formazione del sistema informativo regionale;

4) il sostegno, anche in concorso con Stato e Regione, alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali;

5) l'incremento del patrimonio pubblico di beni culturali mediante acquisto diretto o esercizio del diritto di prelazione e di esproprio, con le modalità previste dagli articoli 60, 61 e 91 del D.Lgs. n. 490/1999, ai sensi dell'articolo 149 comma 5 del D.Lgs. n. 112/1998;

b) in materia di attività culturali e spettacolo:

1) la promozione delle attività espositive e delle arti visive;

2) la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte come indicato all'articolo 1 della L.R. n. 37/1997;

3) la promozione delle attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegne e festival;

4) la promozione dell'orientamento musicale e più in generale dell'educazione permanente.

3. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative concernenti la programmazione degli interventi di interesse locale, in materia di attività culturali e spettacolo, secondo gli indirizzi generali definiti. Tale programmazione è integrata nella programmazione generale della Provincia ed è volta all'equilibrato sviluppo del territorio ⁽¹¹¹⁾.

(111) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 127
Funzioni dei comuni.

1. Ferme restando le competenze e le funzioni assegnate allo Stato dal D.Lgs. n. 490/1999 e dagli articoli 149, 150, 152 e 153 del D.Lgs. n. 112/1998, i comuni esercitano tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo culturale delle Comunità di riferimento.

2. In particolare i comuni esercitano le funzioni amministrative relative a:

a) in materia di beni culturali:

1) l'istituzione e la gestione di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni culturali di propria competenza, nonché dei relativi sistemi;

2) il coordinamento ed il sostegno dell'attività di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali del proprio territorio, cooperando alla formazione del sistema informativo regionale;

3) il sostegno, anche in concorso con Stato e Regione, alla conservazione, manutenzione, sicurezza restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali;

4) l'incremento del patrimonio pubblico di beni culturali mediante acquisto diretto o esercizio del diritto di prelazione e di esproprio, con le modalità previste dagli articoli 60, 61 e 91 del D.Lgs. n. 490/1999, ai sensi dell'articolo 149, comma 5 del D.Lgs. n. 112/1998;

b) in materia di attività culturali e spettacolo:

1) la promozione delle attività espositive e delle arti visive;

2) la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'originale patrimonio linguistico come indicato dall'articolo 1 della L.R. n. 37/1997;

3) la promozione delle attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegne e festival;

4) la promozione dell'orientamento musicale e più in generale dell'educazione permanente.

3. I comuni esercitano altresì tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale o provinciale ⁽¹¹²⁾.

(112) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5.*

Art. 128

Funzioni delle Comunità montane.

1. Ferme restando le competenze e le funzioni assegnate allo Stato dal D.Lgs. n. 490/1999 e dagli articoli 149, 150, 152 e 153 del D.Lgs. n. 112/1998, le Comunità montane esercitano le funzioni conferite ai comuni, nell'ambito dei territori di propria competenza ⁽¹¹³⁾.

(113) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 129

Gestione di musei, biblioteche, archivi e beni culturali o di loro sistemi.

1. La Regione Piemonte favorisce e sostiene la costituzione ed il funzionamento di istituti, nonché la stipulazione di convenzioni per la gestione, valorizzazione e fruizione di musei, biblioteche, archivi e beni culturali o di loro sistemi.

2. Gli istituti possono assumere le forme previste agli articoli 112, 113 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000, oppure configurarsi come consorzi, associazioni, fondazioni, fondazioni di partecipazione e società, prevedendo la partecipazione di province, comuni ed altri enti pubblici e privati.

3. Il Consiglio regionale stabilisce i requisiti per il riconoscimento degli organismi di cui al comma 2 ⁽¹¹⁴⁾.

(114) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 130

Commissione regionale per i beni e le attività culturali.

1. La Giunta regionale, d'intesa con il Ministero per i Beni e le attività culturali in sede di Conferenza Unificata di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali), è autorizzata ad assumere tutti gli atti di sua competenza necessari per l'istituzione ed il funzionamento della Commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui agli articoli 154 e 155 del D.Lgs. n. 112/1998 ⁽¹¹⁵⁾.

(115) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Capo VI - Politiche giovanili

Art. 131

Principi generali.

1. Nei diversi campi di applicazione della normativa regionale relativa agli interventi di cui al presente articolo, la popolazione giovanile è definita secondo i criteri stabiliti dalla Unione Europea e recepiti dalla legislazione regionale.

2. La Regione, le province ed i comuni concorrono, ciascuno per le rispettive competenze, alla realizzazione del Programma regionale degli interventi e servizi per i giovani:

a) nella programmazione delle politiche giovanili, la Regione definisce gli indirizzi e le tipologie d'intervento finalizzate ad incentivare la libera iniziativa dei giovani, singoli o associati in organizzazioni, istituzioni, cooperative e aziende a prevalente composizione giovanile;

b) nel coordinamento e nella promozione delle politiche giovanili, le province ripartiscono ai comuni le risorse ed i finanziamenti regionali, finalizzandone l'utilizzo al conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale;

c) nella realizzazione delle politiche giovanili, gli Enti locali sono titolari della gestione, in forma diretta o delegata degli interventi dei servizi in favore della popolazione giovanile e dispongono di autonomia organizzativa, funzionale e operativa nel quadro della programmazione regionale e nel rispetto del principio di sussidiarietà⁽¹¹⁶⁾.

(116) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 132

Funzioni della Regione.

1. La Regione definisce ogni tre anni il programma regionale e gli obiettivi prioritari degli interventi, attivando a tal fine forme di concertazione con gli enti locali e sentito il parere della Consulta regionale dei giovani.

2. La Regione ripartisce i fondi regionali alle province sulla base di un'analisi dei fabbisogni fondata su indicatori oggettivi di carattere demografico, socio-economico e territoriale e tenuto conto delle innovazioni espresse dalle stesse province.

3. La Regione definisce forme ed attribuzioni della Consulta regionale dei giovani, al fine di garantire la piena rappresentanza della popolazione giovanile.

4. In attuazione degli indirizzi di cui al comma 5, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di Programma triennale degli interventi regionali per i giovani. Il programma è approvato dal Consiglio regionale, assunto previamente il parere della Consulta regionale dei giovani.

5. Il Programma indica gli indirizzi e gli obiettivi dell'azione regionale, individua inoltre i progetti obiettivo ed i progetti pilota di competenza regionale e definisce i criteri per i relativi finanziamenti.

6. La Regione assicura funzioni di sostegno ed assistenza tecnica, sia di carattere gestionale, sia di carattere progettuale, per le iniziative realizzate dagli enti locali nel campo delle politiche giovanili.

7. La Giunta regionale, in collaborazione con la Consulta regionale dei giovani e valorizzandone l'apporto operativo e progettuale, istituisce l'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani ⁽¹¹⁷⁾.

(117) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 133
Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

a) la presentazione di proposte per l'elaborazione del Programma triennale di cui all'articolo 132, comma 1;

b) la predisposizione annuale dei rispettivi piani di interventi per i giovani, al fine di favorire una politica coordinata sul territorio in attuazione del programma regionale;

c) la collaborazione con l'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani anche tramite eventuali convenzioni.

2. Le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono svolte d'intesa con gli Enti locali.

3. Le province, nel rispetto del programma triennale e dei rispettivi piani annuali gestiscono sul proprio territorio, d'intesa con gli Enti locali, gli interventi di politica giovanile, secondo quanto previsto dalla normativa regionale ⁽¹¹⁸⁾.

(118) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 134

Funzioni dei comuni e degli Enti locali.

1. Ai comuni, anche in forma associata, e alle Comunità montane, è attribuita, in conformità all'articolo 132 comma 1 del D.Lgs. n. 112/1998 la realizzazione di interventi e progetti in favore dei giovani, favorendone la capacità progettuale e gestionale.

2. A tal fine ogni anno i comuni, anche in forma associata, e le Comunità montane presentano alla rispettiva Provincia i progetti che intendono realizzare in ambito locale ⁽¹¹⁹⁾.

(119) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Art. 135

Rappresentanze giovanili.

1. Al fine di incentivare forme e rappresentanze giovanili le province, i comuni, singoli o associati possono istituire forme di rappresentanza o Forum di associazioni ed aggregazioni di giovani definendone la composizione e le attribuzioni.

2. Le rappresentanze o i Forum di giovani costituiti a livello locale nominano, sulla base di un proprio regolamento e nell'ambito della disciplina emanata dalla Regione, i propri rappresentanti all'interno della Consulta regionale dei giovani ⁽¹²⁰⁾.

(120) Il titolo VIII, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*.

Titolo XI

Disposizioni finanziarie e finali ⁽¹²¹⁾

Capo I - Disposizioni finanziarie e finali

Art. 136 ⁽¹²²⁾

Disposizioni finanziarie.

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al titolo II (Sviluppo economico ed attività produttive) sono istituiti nel bilancio di previsione per l'anno 2000 i seguenti capitoli di spesa:

a) «Spese per la gestione degli incentivi alle imprese» il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è di lire 100 milioni;

b) «Osservatorio settori produttivi industriali» il cui stanziamento, è, in termini di competenza e di cassa, «per memoria»;

c) «Finanziamento attività di assistenza alle imprese e di sostegno all'attivazione degli sportelli unici per le attività produttive» il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è di lire 70 milioni;

2. La copertura finanziaria dei rispettivi capitoli è assicurata dallo stanziamento iscritto al capitolo 15910 della spesa del bilancio 2000.

3. Per gli anni finanziari successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

4. Con legge regionale è possibile integrare le autorizzazioni di spesa per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.

(121) Il presente titolo IX, in origine titolo VI, ha assunto tale numerazione per effetto dell'inserimento dei titoli VI, VII e VIII ad opera degli *articoli 8, 9 e 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*, come previsto dall'art. 11 della stessa legge.

(122) Il presente art. 136, in origine art. 81, ha assunto tale numerazione per effetto dell'inserimento degli *articoli 8, 9 e 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*, come previsto dall'art. 11 della stessa legge.

Art. 137 ⁽¹²³⁾

Norma finale.

1. L'efficacia dei disposti di cui alla presente legge, ai fini del nuovo riparto delle competenze, decorre dalla data indicata nel provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1.

2. A seguito della riorganizzazione territoriale conseguente al programma regionale di cui all'articolo 11 della legge n. 142/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge n. 265/1999, e all'individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, la presente legge è soggetta a verifica e, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali, a revisione entro due anni dalla sua entrata in vigore, ai fini di assicurarne la piena conformità ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, anche rispetto ai disposti della L.R. n. 34/1998.

(123) Il presente art. 137, in origine art. 82, ha assunto tale numerazione per effetto dell'inserimento degli articoli da 81 a 135 ad opera degli *articoli 8, 9 e 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*, come previsto dall'art. 11 della stessa legge.

Art. 138 ⁽¹²⁴⁾

Norma transitoria.

1. Fino all'entrata in vigore delle norme regionali adottate a recepimento ed attuazione dei principi di cui al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123* (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'*articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59*) la Giunta regionale può disciplinare transitoriamente i procedimenti e le modalità di concessione ed erogazione di benefici alle imprese in conformità ai principi desumibili dal D.Lgs. n. 123/1998 e dal D.Lgs. n. 112/1998.

(124) Il presente art. 138, in origine art. 83, ha assunto tale numerazione per effetto dell'inserimento degli articoli da 81 a 135 ad opera degli *articoli 8, 9 e 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*, come previsto dall'art. 11 della stessa legge.

Art. 139 ⁽¹²⁵⁾
Urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(125) Il presente art. 139, in origine art. 84, ha assunto tale numerazione per effetto dell'inserimento degli articoli da 81 a 135 ad opera degli *articoli 8, 9 e 10, L.R. 15 marzo 2001, n. 5*, come previsto dall'art. 11 della stessa legge.